



# Senato della Repubblica

## XVIII Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 929**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016

# Indice

1. DDL S. 929 - XVIII Leg. . . . .	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 929 . . . . .	5
1.2.2. Testo approvato 929 (Bozza provvisoria) . . . . .	20
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	22
1.3.1. Sedute . . . . .	23
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	24
1.3.2.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) . . . . .	25
1.3.2.1.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 21 (pom.) del 21/11/2018 . . . . .	26
1.3.2.1.2. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 27 (pom.) dell'08/01/2019 . . . . .	33
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	37
1.4.1. Sedute . . . . .	38
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	39
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	40
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 23 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/01/2019 . . . . .	41
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	43
1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 101 (pom.) dell'08/01/2019 . . . . .	44
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	49
1.5.1. Sedute . . . . .	50
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	51
1.5.2.1. Seduta n. 78 del 09/01/2019 . . . . .	52

## **1. DDL S. 929 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 929  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016

**Titolo breve:** *Ratifica Accordi Italia-Macedonia estradizione e assistenza giudiziaria*

---

Iter

**9 gennaio 2019:** approvato definitivamente. Legge

**Successione delle letture parlamentari**

[C.1127](#)

approvato

**S.929**

**approvato definitivamente. Legge**

---

Legge n. [9/19](#) del 16 gennaio 2019, GU n. 35 del 11 febbraio 2019.

---

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Enzo Moavero Milanesi](#) , Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) (Governo [Conte-I](#))

**Di concerto con**

Vicepres. Cons. [Matteo Salvini](#) , Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Trasmesso in data **7 novembre 2018**; annunciato nella seduta n. 55 del 7 novembre 2018.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , MACEDONIA , ESTRADIZIONE , DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE , ASSISTENZA GIUDIZIARIA

**Articoli**

MINISTERO DELLE FINANZE (Art.3), DECRETI MINISTERIALI (Art.3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Tony Chike Iwobi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 21 novembre 2018) .

Relatore di maggioranza Sen. [Tony Chike Iwobi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) nominato nella seduta pom. n. 27

dell'8 gennaio 2019 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [3<sup>a</sup> Commissione permanente \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede referente il 13 novembre 2018. Annuncio nella seduta n. 57 del 13 novembre 2018.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 929

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 929

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (MOAVERO MILANESI)

e dal **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)

di concerto con il **Ministro dell'interno** (SALVINI)

e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)

*(V. Stampato Camera n. 1127)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 6 novembre 2018*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 7 novembre 2018*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; *b)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

*a)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;

*b)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in 4.219 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutati in 5.479 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 4.900 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione.**

La Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia;

desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi in materia di estradizione stabilendo la possibilità di estradizione e transito dei propri cittadini;

tenendo conto, in particolare, dell'importanza della lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione ed altri reati gravi e della necessità di una cooperazione efficace in tali settori;

considerando che le disposizioni previste dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo;

hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO I  
ESTRADIZIONE DEI PROPRI CITTADINI**

Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di estradare i propri cittadini ricercati dalla Parte Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale emessa a loro carico, conformemente al proprio diritto interno e nei casi ed alle condizioni previste nel successivo articolo 2 e, comunque, per tutti i reati per i quali l'extradizione è consentita dalla legislazione nazionale, entro i limiti prescritti dal citato art. 2.

**ARTICOLO 2  
ESTRADIZIONE DEI PROPRI CITTADINI PER REATI DI CRIMINALITA'  
ORGANIZZATA, CORRUZIONE E RICICLAGGIO DI DENARO**

1. L'extradizione dei propri cittadini al fine di dar corso ad un procedimento penale sarà ammessa, ove siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, per i reati di criminalità organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro punibili in base alle leggi di entrambi le Parti con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore nel minimo a quattro anni.

2. L'extradizione dei propri cittadini al fine di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale sarà ammessa, ove siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, per i reati di criminalità organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro nel caso in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà personale inflitta sia di almeno due anni.



### ARTICOLO 3 TRANSITO

Ciascuna Parte può autorizzare il transito attraverso il suo territorio di un proprio cittadino consegnato all'altra Parte da uno Stato terzo, in conformità alle disposizioni della Convenzione europea di estradizione e nel rispetto delle proprie norme interne, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.

### ARTICOLO 4 EFFICACIA E MODIFICHE


1. Il presente Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Accordo.
3. Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto allo scadere del sesto mese successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Accordo si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Skopje, il giorno 25 del mese 07 dell'anno 2016 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, macedone e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza sull'interpretazione, prevale il testo inglese

Per la Repubblica Italiana



Per la Repubblica di Macedonia



**Bilateral agreement between the Republic of Italy and the Republic of Macedonia additional to the European Convention on Extradition of 13 December 1957 aimed at facilitating its application.**

The Republic of Italy and the Republic of Macedonia,

Desiring to improve the cooperation in the relations between the two Countries with regard to extradition, establishing the possibility of extradition and transit with regard to nationals;

Taking into account, in particular, the importance of the fight against organised crime, corruption, money laundering and other serious criminal offences and the need for an effective international cooperation in these fields;

Considering that the provisions of the European Convention on Extradition of 13 December 1957 stay in force with regard to all matters not regulated by this Agreement;

Have agreed as follows:

#### **ARTICLE 1 EXTRADITION OF NATIONALS**

(1) Each Contracting Party may extradite its nationals wanted by the Requesting Party for the purpose of carrying out criminal proceedings or executing a final prison sentence or measure involving deprivation of liberty imposed on them according to the domestic legislation and at the conditions provided for in the following Article 2, and for all the criminal offences for which extradition is allowed according to the national legislation within the restrictions prescribed in art.2.

#### **ARTICLE 2 EXTRADITION OF NATIONALS FOR THE OFFENCES OF ORGANISED CRIME, CORRUPTION AND MONEY-LAUNDERING**

1. The extradition of nationals for the purpose of carrying out criminal proceedings shall be allowed, provided the conditions prescribed in this Agreement are met, for the criminal offences of organised crime, corruption and money-laundering punishable under the laws of both Parties by a prison sentence or a measure involving deprivation of liberty of a minimum term of at least four years.

2. The extradition of nationals for the purpose of executing a final prison sentence or measure involving deprivation of liberty shall be allowed, provided the conditions prescribed in this Agreement are met, for the criminal offences of organised crime, corruption and money-laundering in cases when the prison sentence or the measure involving deprivation of liberty imposed is of at least two years.

#### **ARTICLE 3 TRANSIT**

Each Party may authorise the transit through its territory of a national surrendered to the other Party by a third State in accordance with the Provisions of the European Convention on Extradition, and in compliance with its domestic legislation, provided that reasons of public order are not opposed to such transit.



**ARTICLE 4**  
**ENTRY INTO FORCE**

1. This Agreement shall enter into force on the sixtieth day after the date of the reception of the second notification by which the Contracting Parties shall officially communicate each other, through diplomatic channels, that their respective domestic ratification procedures have been completed.

2. This Agreement may be amended at any time by written agreement between the Contracting Parties. Any amendment shall enter into force in compliance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article and shall be part of this Agreement.


3. This Agreement shall be of unlimited duration. Each Contracting Party has the faculty to withdraw from this Agreement at any time by giving written notice to the other Party through diplomatic channels. Termination shall be effective six months after the date of reception of such a notice. Termination of effectiveness shall not prejudice any procedures started prior to the termination.

4. This Agreement shall apply to any request submitted after its entry into force, even though the relevant criminal offences were committed before its entry into force.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Skopje..... on this 25..... (day) of 07.....  
(month) 2016..... (year) ....., in two originals in the Italian, Macedonian and English languages, both texts being equally authentic.  
In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

**For the Republic of Italy**



**For the Republic of Macedonia**



**Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea  
di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959  
inteso a facilitarne l'applicazione**

La Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia;

desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi nel campo della reciproca assistenza giudiziaria in materia penale, anche con riferimento a specifiche forme di assistenza;

precisando che il presente accordo è volto a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, che resta in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo;

hanno convenuto quanto segue:

**ART. 1  
OGGETTO**

1. Le Parti contraenti, in conformità alle disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (di seguito "Convenzione europea") e del presente accordo, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.

2. Tale assistenza comprende in particolare:

- 2.1 la ricerca e l'identificazione di persone;
- 2.2 la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- 2.3 la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente della Parte Richiedente;
- 2.4 l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
- 2.5 l'espletamento e la trasmissione di perizie;
- 2.6 l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;
- 2.7 l'assunzione di interrogatori;
- 2.8 il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatori o di partecipare ad altri atti processuali;
- 2.9 l'esecuzione di attività autorizzate dal Tribunale o dalla Procura;
- 2.10 l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
- 2.11 la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
- 2.12 la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
- 2.13 lo scambio di informazioni in materia di diritto;
- 2.14 qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte Richiesta.



**ART. 2**

**ESECUZIONE E RINVIO DELL'ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI ASSISTENZA  
GIUDIZIARIA**

1. Quando riceve una richiesta di assistenza giudiziaria, la Parte Richiesta osserva le formalità indicate dalla Parte Richiedente, salvo che non siano in contrasto con i principi fondamentali del proprio diritto interno, e dà esecuzione alla richiesta il più rapidamente possibile.
2. Qualora la Parte Richiesta non può dare esecuzione alla domanda di assistenza giudiziaria secondo le formalità o i termini indicati dalla Parte Richiedente, l'autorità della Parte Richiesta informa prontamente le autorità della Parte Richiedente, indicando le condizioni alle quali può essere data esecuzione alla richiesta. A tal fine le Autorità indicate nell'Articolo 15, comma 1, della Convenzione europea si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.
3. Se la richiesta di assistenza giudiziaria interferisce con un procedimento penale in corso nel proprio Stato, la Parte Richiesta può rinviarne l'esecuzione, dandone comunicazione alla Parte Richiedente.

**ART. 3**

**TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA**

1. Le richieste di assistenza giudiziaria possono essere indirizzate direttamente dall'autorità giudiziaria richiedente all'autorità giudiziaria richiesta e nello stesso modo possono essere inviate le risposte.
2. Una copia della richiesta di assistenza giudiziaria indirizzata direttamente ai sensi del paragrafo che precede dovrà essere trasmessa alle Autorità indicate nell'art. 15, comma 1, della Convenzione europea.

**ART. 4**

**AUDIZIONE MEDIANTE VIDEOCONFERENZA**

1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle Autorità competenti della Parte Richiedente, quest'ultima può chiedere che la audizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni di questo articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.
2. L'audizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale, se questa vi acconsente e se ciò non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuna Parte. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in



- cui questa si trova ovvero dinanzi all'Autorità giudiziaria della Parte Richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.
3. L'audizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio della Parte Richiesta.
4. La Parte Richiesta autorizza l'audizione per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.
5. Le richieste di audizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione europea, i motivi per i quali è inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.
6. L'Autorità competente della Parte Richiesta cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione.
7. Con riferimento all'audizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
- 7.1 le Autorità competenti di entrambi le Parti sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'Autorità competente della Parte Richiesta provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che l'attività sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'Autorità competente della Parte Richiesta dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità a detti principi;
- 7.2 le Autorità competenti di entrambe le Parti si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario;
- 7.3 a richiesta della Parte Richiedente o della persona comparsa, la Parte Richiesta provvede affinché eletta persona sia assistita da un interprete, quando ciò sia necessario;
- 7.4 la persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente.
8. Salvo quanto stabilito al precedente paragrafo 7.2, l'autorità competente della Parte Richiesta redige, al termine dell'audizione, un verbale in cui è indicata la data e il luogo dell'audizione, le generalità della persona comparsa, le generalità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività e le condizioni tecniche in cui è avvenuta l'audizione. L'originale del verbale è tempestivamente trasmesso all'Autorità competente della Parte Richiesta all'Autorità competente della Parte Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorità



indicate nell'art. 15, comma 1, della Convenzione europea.

9. Le spese sostenute dalla Parte Richiesta per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta rinunzi, in tutto o in parte, al rimborso.

10. La Parte Richiesta può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare il riconoscimento di persone e di cose e confronti.

#### **ART. 5 ACCERTAMENTI BANCARI E FINANZIARI**

1. Su domanda della Parte Richiedente, in conformità alle disposizioni dall'articolo 14 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, la Parte Richiesta accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche o altri istituti di credito o finanziari ubicati nel suo territorio e fornisce alla Parte Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.

2. La Parte Richiesta comunica tempestivamente alla Parte Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.

3. L'assistenza di cui al presente Articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

#### **ART. 6 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Accordo.

3. Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto allo scadere del sesto mese dalla data di ricezione della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.




4. Il presente Accordo si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo in Inglese.

FATTO a Skopje, il giorno 25 del mese 07 dell'anno 2016 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, macedone e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

**Per la Repubblica Italiana**



**Per la Repubblica di Macedonia**



**Additional Bilateral Agreement to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20<sup>th</sup> April 1959 aimed at facilitating its application**

The Republic of Italy and the Republic of Macedonia;

Desiring to improve cooperation in the relations between the two countries in the field of criminal mutual assistance, also in relation to specific forms of assistance;

specifying that this agreement aims at supplementing the provisions and facilitating the application of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20<sup>th</sup> April 1959, which remains in force with regard to all matters not governed by this agreement;

have agreed as follows:

**ARTICLE 1**  
**SCOPE**

1. The Contracting Parties, in compliance with the provisions of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20<sup>th</sup> April 1959 (hereinafter "European Convention") and of this Agreement, undertake to afford each other the widest measure of mutual assistance in criminal matters;
2. Such assistance shall include, in particular:
  - 2.1 locating and identifying persons;
  - 2.2 the serving of records and documents relating to criminal proceedings;
  - 2.3 summoning witnesses, victims, persons subjected to criminal prosecution and expert witnesses to appear voluntarily before the competent Authority of the Requesting Party;
  - 2.4 obtaining and transmitting records, documents and articles of evidence;
  - 2.5 obtaining and transmitting expert opinions;
  - 2.6 taking the testimony or statements of persons;
  - 2.7 carrying out questioning;
  - 2.8 temporary transfer of persons in custody so that they may give testimony, be questioned or participate in other procedural activities;
  - 2.9 carrying out examinations and activities authorised by the Court or the Public Prosecution;
  - 2.10 carrying out investigations, searches, freezing of assets and seizures;
  - 2.11 confiscating the proceeds of criminal offence and any items related to a criminal offence;
  - 2.12 communicating the outcome of criminal proceedings and transmitting criminal judgments and information taken from judicial records;
  - 2.13 exchanging information on legislation;
  - 2.14 any other form of assistance not contrary to the law of the Requested Party.



**ARTICLE 2**  
**EXECUTION OF REQUESTS FOR LEGAL ASSISTANCE AND**  
**POSTPONEMENT OF EXECUTION**

1. When the Requested Party receives a request for legal assistance<sup>1</sup> it shall comply with the procedures indicated by the Requesting Party, provided that they are not contrary to the fundamental principles of its domestic legislation, and it shall give execution to the request as promptly as possible.
2. If the Requested Party may not execute the request for legal assistance in compliance with the procedures indicated by the Requesting Party, the Authority of the Requested Party shall promptly inform the Authority of the Requesting Party and indicate the conditions under which the request may be executed. To this purpose, the Authorities designated in Article 15, paragraph 1, of the European Convention shall consult and if the Requesting Party accepts the conditional assistance, the request shall be executed according to the modalities agreed upon.
3. The Requested Party may postpone the execution of a request for legal assistance if said execution would interfere with criminal proceedings ongoing in its State, and it shall communicate it to the Requesting Party.

**ARTICLE 3**  
**TRANSMISSION OF REQUESTS FOR LEGAL ASSISTANCE**

1. The request for legal assistance may be addressed by the judicial authority of the Requesting Party directly to the judicial authority of the Requested Party and replies may be returned in the same way.
2. A copy of the request for legal assistance addressed directly as described in the preceding paragraph shall be transmitted to the Authorities designated in Article 15, paragraph 1, of the European Convention.

**ARTICLE 4**  
**HEARING BY VIDEO - CONFERENCE**

1. If person is in the territory of the Requested Party and has to be heard as a witness or expert witness by the competent Authorities of the Requesting Party, said Party may request that hearing takes place by video-conference, in compliance with the provisions of this Article, if it proves to be unsuitable or impossible for the person to appear voluntarily in its territory.
2. Hearing by video-conference may also be requested for questioning a person under investigation or criminal proceedings, if he or she consents to it and if this is not contrary to the national legislation of both Parties. In such a case, the defence counsel of the person to be heard shall be allowed to be present in the place where said person is or before the judicial Authority of the Requesting Party, and he or she shall be enabled to have distance communication with the assisted person in a confidential manner.

3. Hearing by video-conference shall take place in all cases when the person who has to be heard or questioned is in custody in the territory of the Requested Party.
4. The Requested Party shall authorise hearing by video-conference provided it has the technical means to realize it.
5. Requests for hearing by video-conference shall indicate, in addition to what is provided in Article 14 of the European Convention, the reasons why it is not suitable or possible for the person who is not in custody and who has to be heard or questioned to be present in person in the Requesting Party, and they shall also indicate the competent Authority and the persons who will receive the statement.
6. The competent Authority of the Requested Party shall summon to appear the person concerned in compliance with its domestic law.
7. In respect of hearing by video-conference, the following provisions shall apply:
  - 7.1 the competent Authorities of both Parties shall be present during the hearing, if necessary with the assistance of an interpreter. The competent Authority of the Requested Party shall perform the identification of the person who has to be heard and ensure that this activity is carried out in compliance with its domestic legislation. When the competent Authority of the Requested Party is of the opinion that, during the taking of evidence, the fundamental principles of its law are not being complied with, it shall immediately adopt any necessary measure so that said activity be carried out in compliance with said principles;
  - 7.2 the competent Authorities of both Parties shall mutually agree, if necessary, on protection measures for the person summoned;
  - 7.3 at the request of the Requesting Party or of the person who has to be heard, the Requested Party shall provide, if necessary, for that person to be assisted by an interpreter;
  - 7.4 the person summoned to give statements may refuse to do so when the legislation of the Requested Party or of the Requesting Party allows it.
8. Except as provided in paragraph 7.2, the competent Authority of the Requested Party shall draw up, at the end of the hearing, a record reporting the date and place of appearance, the details of identity of the person who has been heard, the details of identity and quality of all the other persons who have taken part in the activity as well as the technical conditions in which the hearing has taken place. The original of said record shall be promptly transmitted by the competent Authority of the Requested Party to the competent Authority of the Requesting Party by means of their respective Authorities, mentioned in Article 15, paragraph 1, of the European Convention.
9. The expenses incurred by the Requested Party to effect the video-conference shall be reimbursed by the Requesting Party, unless the Requested Party waives reimbursement in whole or in part.
10. The Requested Party may allow the use of technologies for video-conferencing also for purposes other than those specified in paragraphs 1 and 2 above, including in order to effect the recognition of persons and items and for confrontations.



ARTICLE 5

IDENTIFICATION OF BANK AND FINANCIAL INFORMATION

1. At the request of the Requesting Party, which is in accordance with article 14 of the European convention on mutual legal assistance in criminal assistance, the Requested Party shall promptly ascertain whether an identified natural or legal person subjected to criminal prosecution is a holder of a bank account or accounts at any bank, or other credit or financial institution located in its territory and it shall provide the Requesting Party with the relevant information, including information concerning the identities of the individuals authorised to use such accounts, the latter's locations and any transactions related to them.
2. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of the outcome of its enquiries.
3. The assistance under this Article may not be refused on grounds of bank secrecy.

ARTICLE 6

ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall enter into force on the sixtieth day after the date of the reception of the second notification by which the Contracting Parties shall officially communicate, through diplomatic channels, each other that their respective domestic ratification procedures have been completed.
2. This Agreement may be amended at any time by written agreement between the Contracting Parties. Any amendment shall enter into force in compliance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article and shall be part of this Agreement.
3. This Agreement shall be of unlimited duration. Each Contracting Party has the faculty to withdraw from this Agreement at any time by giving written notice to the other Party through diplomatic channels. Termination shall be effective six months after the date of reception of such a notice. Termination of effectiveness shall not prejudice any procedures started prior to termination.
4. This Agreement shall apply to any request submitted after its entry into force, even though the relevant criminal offences were committed before its entry into force.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Skopje on this 25 (day) of 07 (month) 2016 (year) ..., in two originals in the Italian, Macedonian and English languages, both texts being equally authentic.

In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Republic of Italy

For the Republic of Macedonia



## 1.2.2. Testo approvato 929 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 929

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 9 gennaio 2019, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; *b)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; *b)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

*a)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;

*b)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in 4.219 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valutati in 5.479 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 4.900 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

## **1.3. Trattazione in Commissione**



## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 929

**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016

**Titolo breve:** *Ratifica Accordi Italia-Macedonia estradizione e assistenza giudiziaria*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 21 \(pom.\)](#)

21 novembre 2018

[N. 27 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2019

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 3<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)**

# 1.3.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 21 (pom.) del 21/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**  
**MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018**  
**21ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
[IWOBI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(926) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

La senatrice [TAVERNA](#) (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica del Protocollo addizionale in materia di responsabilità e risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Protocollo era già stato esaminato ed approvato nella scorsa legislatura anche dalla Commissione esteri del Senato (Atto Senato n. 2920), dopo la sua approvazione da parte della Camera dei deputati, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

Spiega, quindi, che il Protocollo di Cartagena, in vigore dal 2003, è il primo strumento attuativo della precedente Convenzione sulla bio-diversità del 1992, e verte in modo specifico su aspetti legati alla sicurezza ambientale e sanitaria connessi all'utilizzazione di organismi geneticamente modificati. Esso si propone di garantire la sicurezza nel trasferimento, la manipolazione e l'utilizzazione di quegli organismi viventi modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità, considerando anche i rischi per la salute umana e i movimenti transfrontalieri di detti organismi. Per "organismo vivente modificato", l'articolo 3 del Trattato di Cartagena intende ogni organismo vivente che possiede una combinazione inedita di materiale genetico, ottenuta avvalendosi della biotecnologia moderna, attraverso l'applicazione delle tecniche *in vitro*. A Cartagena si era previsto l'avvio di un processo per l'elaborazione di regole e procedure internazionali in materia di responsabilità e di indennizzo per i danni derivanti dal movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati. Tale processo, avviato nella città malese di Kuala Lumpur sin dal 2004, ha condotto alla firma, nell'ottobre 2010, nella città giapponese di Nagoya, del Protocollo addizionale ora al nostro esame, sottoscritto dall'Unione europea l'11 maggio 2011 e dall'Italia il 14 giugno 2011.

Il Protocollo, che si compone di un preambolo e di 21 articoli, adotta un approccio di tipo amministrativo allo scopo di individuare misure di risposta nel caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica derivante da movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.

Nello specifico, l'articolo 1 enuncia l'obiettivo del Protocollo addizionale, ovvero quello di contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana, mediante l'elaborazione di norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati.

L'articolo 2, nell'offrire un quadro delle definizioni utilizzate, individua tra l'altro nel «danno» un effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale, nonché significativo, ovvero correlato a un cambiamento di lungo periodo o persino permanente delle componenti della biodiversità.

L'ambito di applicazione del Protocollo addizionale, individuato dall'articolo 3, è quello relativo ai danni derivanti da organismi viventi modificati che abbiano la loro origine in un movimento transfrontaliero trattandosi, in particolare, degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, nonché di quelli destinati all'uso confinato o destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente.

Il Protocollo demanda, quindi, al diritto interno la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato (articolo 4), ed individua specifiche misure di risposta in caso di danno agli operatori coinvolti ed alle autorità competenti (articolo 5). L'autorità nazionale competente - che per l'Italia sono i Ministeri dell'ambiente e della salute - dovrà a sua volta individuare l'operatore responsabile del danno, valutare l'entità dello stesso e stabilire le opportune misure.

Il testo internazionale prevede altresì delle esenzioni e dei limiti alla tutela risarcitoria correlati, fra l'altro, ai danni causati da conflitti armati o da sabotaggio, oppure da fenomeni naturali di carattere eccezionale e incontrollabile (articoli 6-8). Il Protocollo salvaguarda inoltre la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona (articolo 9) e riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni interne in materia di garanzia finanziaria (articolo 10).

L'articolo 11 salvaguarda diritti e obblighi degli Stati in base al diritto internazionale in materia di responsabilità per atti illeciti a livello internazionale, mentre l'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di incardinare nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno. Organi di amministrazione del Protocollo addizionale sono la Conferenza delle Parti (articoli 13 e 14) e il segretariato (articolo 15). Spetta, in particolare, alla riunione delle Parti l'esame periodico dell'attuazione del Protocollo, e l'adozione delle decisioni necessarie a migliorarla e promuoverla.

Il disegno di legge di ratifica del Protocollo - prosegue la relatrice - si compone di 4 articoli che riguardano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), la copertura finanziaria (articolo 3) e l'entrata in vigore (articolo 4). Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in poco più di 250.000 euro annui.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea, né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

La relatrice conclude sottolineando che, come emerso in occasione dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, questo strumento internazionale rappresenta un necessario completamento dell'architettura disegnata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità e dal relativo Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.

Risulta, infatti, pienamente condivisibile la *ratio* alla base delle previsioni in materia di responsabilità e risarcimenti con particolare riferimento alla volontà di costruire un rapporto virtuoso tra sviluppo e applicazione delle moderne biotecnologie e di implementare la parallela esigenza di concreta tutela e salvaguardia di tutto ciò che concerne la diversità biologica a livello internazionale.

Considerato quanto esposto, auspica, quindi, un celere perfezionamento dell'*iter* di ratifica del

menzionato Protocollo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) tiene a sottolineare l'importanza del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur, trovandosi, in particolare, concorde sull'esigenza, messa in evidenza dalla relattrice, di salvaguardare in ogni modo la diversità biologica a livello internazionale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**[\(927\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

La senatrice [TAVERNA](#) (M5S), relattrice, introduce il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (il cosiddetto Accordo RAMOGE), tra l'Italia, la Francia e il Principato di Monaco, sottoscritto a Monaco nel maggio del 1976 ed emendato nel novembre 2003. Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo era già stato esaminato ed approvato nel dicembre 2017 dalla Commissione esteri del Senato (Atto Senato n. 2979), dopo la sua approvazione da parte della Camera dei deputati, ma non poté vedere completato il suo iter di esame per la conclusione della XVII legislatura.

L'Accordo in esame, frutto dell'iniziativa dell'allora Principe di Monaco Ranieri e finalizzato a limitare l'inquinamento marino nel Mediterraneo con la creazione di una zona pilota attraverso una cooperazione sub-regionale, era originariamente delimitato ad un'area che andava da Genova a Saint-Raphaël - da cui l'acronimo che fa riferimento alle località di Saint-Raphaël, Monaco e Genova - poi estesa al perimetro di mare territoriale antistante la regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e la regione Liguria fino a La Spezia. Nel 1993, con l'attuazione del Piano RAMOGEPOL, l'Accordo RAMOGE ha esteso le proprie competenze anche all'alto mare. In più di quarant'anni di attività, RAMOGE ha acquisito una solida esperienza nella lotta agli inquinamenti marini e costieri e nella protezione della biodiversità, impegnandosi fortemente nella sensibilizzazione dei giovani all'ambiente marino.

Rispetto al testo del 1976, il nuovo Accordo, che si inserisce in modo coerente nell'ordinamento giuridico nazionale vigente e nel quadro giuridico internazionale a tutela dell'ambiente marino, a partire dalla Convenzione di Barcellona del 1976, introduce importanti elementi di novità, estendendo il proprio ambito di competenza agli aspetti della prevenzione e della lotta contro gli inquinamenti e le degradazioni della fascia costiera, oltre che dell'ambiente marino, e alla salvaguardia della biodiversità.

Composto da un preambolo e da 14 articoli, l'Accordo prevede innanzitutto l'istituzione di una Commissione composta dalle delegazioni delle tre Parti, ciascuna delle quali designa un massimo di sette delegati (articolo 1), e fissa la nuova delimitazione della zona RAMOGE, anche in riferimento alla porzione del litorale continentale e alle isole situate nei limiti del mare territoriale, prevedendo che la Commissione possa procedere ad una ulteriore estensione dei limiti geografici per lo svolgimento delle proprie missioni (articolo 2).

I successivi articoli disciplinano la missione e i compiti della Commissione RAMOGE, prevedendo che essa sia chiamata a stabilire una più stretta collaborazione tra i competenti servizi delle tre Parti contraenti e delle collettività territoriali rispettive per i fini previsti dall'Accordo (articolo 3),

promuovendo, tra l'altro, ricerche e scambi di informazione, l'aggiornamento del Piano di prevenzione e di intervento italo-franco-monegasco sugli inquinamenti marini (Piano RAMOGEPOL), favorendo l'informazione e la partecipazione del pubblico, assicurando il necessario coordinamento con gli organismi internazionali e, infine, raccomandando ai tre Governi e alle collettività territoriali interessate ogni misura utile a perseguire gli scopi dell'Accordo (articoli 3-4).

L'Accordo prevede, inoltre, che la Commissione sia assistita da un Comitato tecnico composto da esperti (articolo 6), che la presidenza della struttura decisionale sia assicurata per due anni consecutivi dal capo di ciascuna delle delegazioni (articolo 7), e che il Comitato direttivo della stessa Commissione sia formato dai capi delle tre delegazioni (articolo 11).

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, il testo prevede che ciascuna delle Parti contraenti si assuma le spese della propria rappresentanza in seno alla Commissione RAMOGE e nei relativi Comitati, oltre le spese per le ricerche condotte sul proprio territorio e per l'attuazione delle diverse raccomandazioni (articolo 12). Precisa, inoltre, che il bilancio dell'Accordo è costituito dai contributi ordinari delle Parti fissati, quanto all'ammontare, dalla Commissione RAMOGE, nonché dai contributi volontari la cui accettazione è parimenti approvata dal Comitato direttivo della Commissione, e che le spese di comune interesse gravano sul bilancio dell'Accordo. Il contributo ordinario spettante all'Italia, deliberato dalla Commissione RAMOGE nel 2003, ammonta a poco più di 36.000 euro annui, alla cui copertura provvede già un apposito stanziamento che insiste su di un apposito capitolo di bilancio (capitolo 1617) del Ministero dell'Ambiente.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla clausola di invarianza finanziaria (articolo 3) ed all'entrata in vigore (articolo 4).

La relazione tecnica, allegata al provvedimento, fa presente che dall'attuazione dell'Accordo non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

La relatrice conclude aggiungendo che, come evidenziato anche da colleghi della Camera dei deputati, sin dagli anni Novanta, le Parti del menzionato Accordo collaborano anche sotto l'aspetto dell'organizzazione di annuali esercitazioni congiunte anti-inquinamento al fine di contrastare al meglio l'ulteriore potenziale rischio derivante dall'inquinamento marino di origine accidentale.

Risultando, dunque, essenziale il potenziamento di tutte le forme di cooperazione virtuose a livello internazionale, lo strumento in esame si inserisce armonicamente in una architettura di accresciuta collaborazione in ambiti strategici come la protezione dell'ambiente. Considerato quanto descritto, auspica, quindi, la celere approvazione del provvedimento in esame.

Il [PRESIDENTE](#), nel ringraziare la relatrice per esauriente esposizione, dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(928) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il presidente [IWOB](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera, recante ratifica dell'Accordo del giugno 2015 tra l'Italia e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del dicembre 1957. Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo era stato approvato nel dicembre 2017 dalla Camera dei deputati (Atto Camera n. 4627), ma non poté vedere completato il

suo *iter* di esame in Senato per la conclusione della XVII legislatura.

Scopo dell'intesa è quello di ampliare e facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione tra i due Paesi, promuovendo una migliore cooperazione nel quadro dei rapporti bilaterali in materia, stabilendo la possibilità di estradizione e transito dei propri cittadini nonché di esecuzione della pena nel Paese di origine, tenendo conto dell'importanza della lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e ad altri reati gravi, nonché della necessità di una cooperazione efficace in tali settori. Il testo bilaterale costituisce certamente un significativo avanzamento dei rapporti bilaterali nel campo della cooperazione giudiziaria penale, in particolare per effetto dell'esplicita previsione della facoltà di estradizione dei cittadini, sinora rifiutata dalla Bosnia-Erzegovina.

L'Accordo, composto di 7 articoli, disciplina innanzitutto la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, con riferimento sia all'extradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato (articolo 1).

Con riferimento all'extradizione per reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro, l'Accordo stabilisce che essa possa essere ammessa purché la pena prevista non sia inferiore a quattro anni o la pena inflitta non sia inferiore a due anni (articolo 2). In relazione all'extradizione per altri reati gravi, il testo prevede che essa possa essere ammessa laddove la pena prevista non sia inferiore a cinque anni o la pena inflitta non sia inferiore a quattro anni (articolo 3). Il paragrafo 3, dell'articolo 3, stabilisce inoltre che è motivo obbligatorio di rifiuto dell'extradizione di un proprio cittadino la circostanza che i reati per i quali essa è richiesta siano quelli di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Gli ulteriori articoli dell'Accordo disciplinano il caso di esecuzione della pena nel Paese del cittadino (articoli 4-5), nonché il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione (articolo 6).

L'articolo 7 prevede, infine, che l'Accordo entri in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui gli Stati contraenti si saranno comunicati ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica. La norma stabilisce, inoltre, le procedure di modifica del testo bilaterale e dispone che esso abbia durata illimitata, riconoscendo a ciascuna Parte la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da rendere per via diplomatica, con effetto a 180 giorni senza pregiudizio per le procedure in corso al momento della cessazione medesima.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3) ed all'entrata in vigore (articolo 4).

Con riferimento agli oneri economici, il disegno di legge li valuta in poco più di 8.700 euro annui a decorrere dall'anno 2018 per le spese di missione, e in ulteriori 5.000 euro annui ascrivibili essenzialmente a spese di traduzione degli atti.

Il relatore conclude sottolineando che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(929) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016**, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)



Il presidente [IWOB](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, dà conto del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica degli Accordi bilaterali aggiuntivi sottoscritti dall'Italia con la Repubblica di Macedonia nel 2016 rispettivamente alla Convenzione europea di estradizione del dicembre 1957 e alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica dei medesimi Accordi era stato approvato nel dicembre 2017 dalla Camera dei deputati (Atto Camera n. 4628), ma non poté vedere completato il suo iter di esame in Senato per la conclusione della XVII legislatura.

Scopo delle due intese bilaterali è quello di ampliare e facilitare l'applicazione delle Convenzioni europee rispettivamente di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra i due Paesi. L'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 1957, in particolare, può essere inquadrato nell'ambito dell'impegno di entrambi i Paesi nella lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro. Composto di 4 articoli, il testo presenta una puntuale disciplina della materia dell'extradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio, per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi. In particolare l'articolo 1 prevede la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, con espresso riferimento sia all'extradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato. Nel caso di estradizione processuale, il testo prevede la facoltà di estradare i cittadini per i reati di criminalità organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro, punibili, in base alle leggi di entrambi gli Stati, con una pena detentiva non inferiore nel minimo a quattro anni, mentre, nel caso di estradizione esecutiva prevede la facoltà di estradare i propri cittadini per i medesimi reati solo ove la pena detentiva inflitta sia pari ad almeno due anni. È, inoltre, stata prevista, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna del cittadino alla sua restituzione allo Stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta all'esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente (articolo 2). L'Accordo disciplina, inoltre, il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione (articolo 3) e subordina l'entrata in vigore della Convenzione allo scambio degli strumenti di ratifica, prevedendo la possibilità della denuncia del testo convenzionale (articolo 4).

Con riferimento all'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959, il relatore evidenzia come esso si inserisca nell'ambito degli strumenti volti a migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e a rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità transnazionale. Il testo, composto di 6 articoli, prevede, innanzitutto, l'impegno per le Parti a prestarsi reciproca assistenza giudiziaria in materia penale, con particolare riferimento alla notificazione degli atti giudiziari, all'assunzione di testimonianze o dichiarazioni, all'assunzione e alla trasmissione di perizie, alle attività di acquisizione documentale, all'invio di documenti ed elementi di prova, alla ricerca di persone, al trasferimento di detenuti, all'esecuzione di indagini, alla trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari (articolo 1). Il testo, inoltre, dopo aver previsto anche lo scambio di informazioni di carattere penale e relative alla legislazione nazionale, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto, disciplina l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa (articolo 2), nonché le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria (articolo 3). L'Accordo prevede, inoltre, il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, dichiarazioni e per lo svolgimento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascuno Stato (articolo 4). Il testo dispone, inoltre, che su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga nel territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere opposti motivi di segreto bancario (articolo 5).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3) ed all'entrata in vigore (articolo 4). Per quanto attiene l'onere complessivo annuo derivante dall'attuazione del disegno di legge di ratifica dei due Accordi con la Macedonia, così come dettagliato nella relazione tecnica, esso ammonta, a decorrere dal 2018, ad euro 19.598, di cui euro 9.698 per gli oneri valutati e ad euro 9.900 per gli oneri autorizzati.

Infine, gli Accordi non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#), successivamente, dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI  
INFORMALI NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 47 (IL FUTURO DELLE RELAZIONI  
TRA L'ITALIA E LA FEDERAZIONE RUSSA)*

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'ambito dell'Affare assegnato n. 47 (Il futuro delle relazioni tra l'Italia e la Federazione russa), sono stati auditi, in sede di Ufficio di Presidenza, il 15 novembre, il Direttore delle relazioni internazionali di ENI S.p.A., Lapo Pistelli, e il 20 novembre, il Direttore dell'Ufficio di Supporto Pianificazione Strategica e Controllo di gestione dell'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Riccardo Landi, i quali hanno depositato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## 1.3.2.1.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 27 (pom.) dell'08/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)  
MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019  
27ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[PETROCELLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.*

*La seduta inizia alle ore 18.*

IN SEDE REFERENTE

**(257) MARCUCCI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(702) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005** (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 dicembre 2018.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel prendere atto che è emersa, nelle ultime ore, la necessità di svolgere un'ulteriore riflessione sulla ratifica della Convenzione di Faro sul patrimonio culturale - riguardo alla quale, peraltro, i due relatori, senatori Lucidi e Alfieri, erano pervenuti alla definizione di un testo unificato, fatto proprio dalla Commissione - propone di rinviare il relativo esame ad un'ulteriore seduta, anche in attesa di un orientamento da parte del Governo.

La Commissione conviene.

Seguono, quindi, brevi interventi del senatore [ALFIERI](#) (PD), il quale palesa comunque l'esigenza di addivenire in tempi rapidi alla conclusione dell'*iter* legislativo riguardante il suddetto

accordo internazionale, e del senatore [AIROLA](#) (M5S), interessato a comprendere le motivazioni del suddetto rinvio.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

***(926) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 novembre 2018.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Taverna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

***(927) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 novembre 2018.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Taverna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

***(928) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 novembre 2018.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Iwobi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(929) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 novembre 2018.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Iwobi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente [PETROCELLI](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 8,30 di domani, mercoledì 9 gennaio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 48 (LE NUOVE PROSPETTIVE GEOPOLITICHE NEL CORNO D'AFRICA E IL RUOLO DELL'ITALIA)*

Il presidente [PETROCELLI](#) fa presente che, nell'ambito dell'Affare assegnato n. 48 (Le nuove prospettive geopolitiche nel Corno d'Africa e il ruolo dell'Italia), sono stati auditi, in sede di Ufficio di Presidenza, giovedì 20 dicembre scorso, rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le migrazioni (OIM), i quali hanno consegnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [PETROCELLI](#) informa la Commissione che l'indagine conoscitiva sulle condizioni e le esigenze delle comunità degli italiani nel mondo è stata autorizzata dalla Presidente del Senato in data odierna.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 18,25.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 929

**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016

**Titolo breve:** *Ratifica Accordi Italia-Macedonia estradizione e assistenza giudiziaria*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 23 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2019

**Sottocomm. pareri**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 101 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2019



## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 23 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019  
23ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione  
[PERILLI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**(926) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PERILLI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(927) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PERILLI](#) (M5S), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(928) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015***, approvato dalla Camera dei

deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PERILLI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(929) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PERILLI](#) (M5S), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 101 (pom.) dell'08/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019**  
**101ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(926) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, considerato che l'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri del provvedimento con riferimento al triennio 2018-2020, occorre valutare l'opportunità di aggiornare la copertura al triennio 2019-2021 oppure, in alternativa, lasciare inalterata la modulazione temporale della copertura medesima, avvalendosi dell'istituto dei cosiddetti "provvedimenti slittati" disciplinato dall'articolo 18, comma 3, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica, secondo cui "Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo". Per ulteriori profili riguardanti la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura, non vi sono osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime l'avviso favorevole del Governo ad applicare l'istituto dei cosiddetti "provvedimenti slittati" disciplinato dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009 richiamato dalla relatrice.

Il senatore [FANTETTI](#) (FI-BP) chiede a quanto ammonti l'onere finanziario derivante dal provvedimento.

La RELATRICE fornisce i chiarimenti richiesti dal senatore Fantetti, facendo presente come la

copertura finanziaria sia prevista dall'articolo 3 del disegno di legge.

Alla luce dell'avviso favorevole del Governo sull'applicazione dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, propone pertanto l'approvazione di un parere di nulla osta sul provvedimento di legge in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo, risulta approvata.

**(927) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, anche in relazione agli approfondimenti svolti presso l'altro ramo del Parlamento, è necessario chiedere conferma che il nuovo quadro di finanza pubblica previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, rechi adeguate risorse per far fronte alle esigenze di bilancio collegate alla ratifica dell'Accordo in questione, con particolare riguardo al capitolo 1617, piani di gestione 9, 10 e 15, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il sottosegretario Laura CASTELLI rassicura che, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2019, non sussistono problemi di copertura finanziaria sul provvedimento in esame, dal momento che rimangono invariati gli importi degli stanziamenti interessati.

In merito poi al capitolo di spesa utilizzato a copertura, dà conferma delle dotazioni finanziarie dei pertinenti piani gestionali.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, risulta approvata.

**(928) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TURCO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, gli oneri concernenti le spese di missione derivanti dall'Accordo in questione e la relativa copertura finanziaria, di cui all'articolo 3, sono determinati con decorrenza dal 2018, esercizio finanziario già concluso. Al riguardo, occorre valutare se procedere all'aggiornamento della disposizione o, in alternativa, considerare il provvedimento riconducibile all'ambito applicativo dell'articolo 18, comma 3, secondo periodo, della legge 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica, in base al quale "Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo".

Il sottosegretario Laura CASTELLI formula l'avviso favorevole del Governo al ricorso all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità di finanza pubblica.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo, risulta approvata.

**(929) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, considerato che l'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri del provvedimento con riferimento al triennio 2018-2020, che occorre valutare l'opportunità di aggiornare la copertura al triennio 2019-2021 oppure, in alternativa, lasciare inalterata la modulazione temporale della copertura medesima, avvalendosi dell'istituto dei cosiddetti "provvedimenti slittati" disciplinato dall'articolo 18, comma 3, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica, secondo cui "Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo".

Il sottosegretario Laura CASTELLI ribadisce anche per il provvedimento in esame l'avviso favorevole del Governo al ricorso all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità di finanza pubblica.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, risulta approvata.

**(677) PETROCELLI. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 novembre.

Il sottosegretario Laura CASTELLI consegna una relazione tecnica positivamente verificata, a condizione che venga riformulato l'articolo 3 sulla copertura finanziaria, allineandola al triennio 2019-2021, e venga inserito un ulteriore articolo recante la clausola di neutralità finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



**(678) PETROCELLI. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 novembre.

Il sottosegretario Laura CASTELLI deposita una relazione tecnica positivamente verificata, a condizione che venga riformulato l'articolo 3 sulla copertura finanziaria, allineandola al triennio 2019-2021, e venga inserito un ulteriore articolo recante la clausola di neutralità finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame del testo. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 6 novembre.

Il relatore **TOSATO** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, occorre valutare la portata degli emendamenti 1.8 e 1.9, che estendono il novero delle piccole produzioni locali, in relazione al comma 2 dell'articolo 4 sulla licenza d'uso del relativo marchio. Occorre poi valutare, in relazione al parere sul testo, gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 che estendono l'ambito applicativo della legge. Chiede conferma della compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 11, dell'emendamento 3.2, lettera *a*), che prevede il rilascio dell'etichettatura "piccole produzioni agroalimentari locali" da parte delle autorità sanitarie locali, previo preventivo sopralluogo. Analoga richiesta attiene all'emendamento 4.3, lettera *b*), che subordina il rilascio del marchio "piccole produzioni agroalimentari locali" alla previa verifica dei requisiti previsti dal decreto attuativo di cui all'articolo 10.

Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 7.0.1 che istituisce il sito *internet* delle piccole produzioni agroalimentari locali.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica**

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 novembre.

Il senatore **ERRANI** (*Misto-LeU*) fa presente l'importanza del parere sul provvedimento in titolo, per consentire alla Commissione sanità di concluderne tempestivamente l'esame.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, nel rammentare che sul disegno di legge è in corso un approfondimento istruttorio da parte della Ragioneria generale dello Stato, evidenzia altresì come il

Ministero della salute stia valutando la predisposizione di una modifica all'articolato del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario [\(n. 55\)](#)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il sottosegretario Laura CASTELLI mette a disposizione dei senatori una nota recante i chiarimenti ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE [\(n. 58\)](#)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2, e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il sottosegretario Laura CASTELLI mette a disposizione dei senatori una nota di risposta ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 929

**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016

**Titolo breve:** *Ratifica Accordi Italia-Macedonia estradizione e assistenza giudiziaria*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 78](#)

9 gennaio 2019

Attività (esito)

#### **Discussione generale**

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

#### **Trattazione articoli**

Esame art. *da 1 a 4*.

#### **Voto finale**

Esito: **approvato definitivamente**

*approvato all'unanimità*

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 244, contrari 0, astenuti 0, votanti 244, presenti 245.

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 78 del 09/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**78a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,35). Auguri a tutti di buon anno nuovo.

Si dia lettura del processo verbale.

TOSATO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 22 dicembre 2018.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 3a Commissione permanente, senatore Petrocelli, per riferire sui lavori della Commissione in merito ai disegni di legge nn. 257 e 702.

**PETROCELLI (M5S).** Signor Presidente, nella seduta di ieri sera, alle ore 18, la Commissione ha convenuto di procedere a un ulteriore approfondimento e pertanto ha rinviato l'esame del provvedimento. Quindi oggi non siamo ancora in condizione di portare all'esame dell'Assemblea il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Faro.

**MARCUCCI (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARCUCCI (PD).** Signor Presidente, rivolgo anzitutto un saluto a lei e a tutti i colleghi, con l'augurio di un buon rientro e buon lavoro.

Come lei sa, signor Presidente, in più occasioni all'interno della Conferenza dei Capigruppo abbiamo discusso della ratifica della Convenzione di Faro e la prima richiesta di calendarizzazione del disegno di legge è avvenuta alla fine del mese di ottobre scorso. Quindi, il tema è conosciuto da noi e da tutti i colleghi capigruppo; trattandosi di un tema che ha una rilevanza assoluta abbiamo deciso insieme la calendarizzazione del disegno di legge.

Prendiamo atto delle parole del presidente Petrocelli, però - contestualmente - vorremmo capire meglio quello che sta succedendo. Ho capito che ci sono il desiderio e la volontà di un confronto anche con il Ministero per i beni e le attività culturali e quindi chiedo al Presidente della Commissione se ha intenzione di audirne i rappresentanti nelle prossime ore.

Inoltre, come Capogruppo del Partito Democratico, vorrei capire a quale data è posticipata la calendarizzazione in Aula del provvedimento. Visto che l'adesione e la volontà di tutti i Capigruppo sulla discussione in Aula erano già state esternate, vorrei capire meglio quali sono i tempi e le modalità con cui intendiamo procedere, sottolineando e apprezzando anche la disponibilità del Presidente, in una logica costruttiva, per arrivare a portare presto il provvedimento in Aula. Avremmo quindi bisogno di maggiori dettagli da parte del Presidente della Commissione.

[PRESIDENTE](#). Presidente Marcucci, per la parte che mi riguarda, credo che la prossima riunione della Conferenza dei Capigruppo sarà la sede in cui occuparsi del tema.

Per il resto, non ci sono integrazioni. Conosco anche io il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Faro, perché viene richiamato continuamente in ogni riunione della Conferenza dei Capigruppo.

Presidente Petrocelli, c'è la volontà di superare i problemi che fino a oggi ci sono stati e addivenire a una conclusione dell'*iter*?

[PETROCELLI \(M5S\)](#). Signor Presidente, nel mio intervento ho comunicato qual è lo stato dell'arte in questo momento. Non è previsto in dettaglio un percorso aggiuntivo. Noi porteremo a compimento il nostro lavoro.

Ieri la Commissione, all'unanimità, ha deciso di proseguire con un approfondimento, ma non siamo in grado oggi di sapere se ci basterà qualche seduta, oppure se sarà necessario qualcosa in più. Aggiungeremo il capogruppo del Partito Democratico, senatore Alfieri, non appena avremo gli elementi necessari.

[MARCUCCI \(PD\)](#). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MARCUCCI \(PD\)](#). Signor Presidente, in realtà la Conferenza dei Capigruppo aveva deciso che il disegno di legge approdasse in Aula indipendentemente dalla conclusione dei lavori in Commissione (in altre parole, non era stata prevista la calendarizzazione «ove concluso dalla Commissione»).

Mettiamola così: ci teniamo molto che il provvedimento arrivi all'esame dell'Assemblea. Ci auguriamo fortemente che un provvedimento di tale importanza, che riguarda il futuro e la cultura del nostro Paese, e in una lettura più universale, arrivi in Aula e abbia l'approvazione di tutte le forze politiche, in particolare di maggioranza, in quanto questo è lo spirito con cui abbiamo dibattuto il tema fino a oggi.

Noi stiamo modificando il calendario e a questo punto sottopongo l'esigenza, che la Presidenza valuterà in tempi ragionevoli, di prendere atto delle dichiarazioni del Presidente della Commissione, che vanno al di là delle intenzioni della Conferenza dei Capigruppo (che, lo ribadisco, aveva calendarizzato il provvedimento a prescindere dai lavori di Commissione) e chiedo che nell'arco di questa settimana comunque si svolga una riunione della Conferenza dei Capigruppo per definire la nuova calendarizzazione. Questo magari può essere utile anche al Presidente della Commissione per determinare i tempi dei lavori per arrivare alla conclusione di questo provvedimento.

[PRESIDENTE](#). Trasmetteremo alla Presidenza questa sua richiesta e ovviamente la Conferenza dei Capigruppo ne terrà conto.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(926) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,45)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 926, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatrice Taverna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[TAVERNA](#), *relatore*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica del Protocollo addizionale in materia di responsabilità e risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.

Ricordo innanzitutto che un disegno di legge di ratifica del medesimo Protocollo era già stato esaminato ed approvato nella scorsa legislatura anche dalla Commissione affari esteri del Senato, dopo la sua approvazione da parte della Camera dei deputati, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

Il Protocollo di Cartagena, in vigore dal 2003, è il primo strumento attuativo della precedente Convenzione sulla biodiversità del 1992 e verte in modo specifico su aspetti legati alla sicurezza ambientale e sanitaria connessi all'utilizzazione di organismi geneticamente modificati. Esso si propone di garantire la sicurezza nel trasferimento, nella manipolazione e nell'utilizzazione di quegli organismi viventi modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità, considerando anche i rischi per la salute umana e i movimenti transfrontalieri di detti organismi. Per «organismo vivente modificato» l'articolo 3 del Trattato di Cartagena intende ogni organismo vivente che possiede una combinazione inedita di materiale genetico, ottenuta avvalendosi della biotecnologia moderna attraverso l'applicazione delle tecniche *in vitro*.

Peraltro, a Cartagena si era previsto l'avvio di un processo per l'elaborazione di regole e procedure internazionali in materia di responsabilità e di indennizzo per i danni derivanti dal movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati. Tale processo, avviato nella città malese di Kuala Lumpur sin dal 2004, ha condotto alla firma, nell'ottobre 2010, nella città giapponese di Nagoya, del Protocollo addizionale ora al nostro esame, sottoscritto dall'Unione europea l'11 maggio 2011 e dall'Italia il 14 giugno 2011.

Il Protocollo, che si compone di un preambolo e di 21 articoli, adotta un approccio di tipo amministrativo allo scopo di individuare misure di risposta nel caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica derivante da movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.

Nello specifico, l'articolo 1 enuncia l'obiettivo del protocollo addizionale.

L'articolo 2, nell'offrire un quadro delle definizioni utilizzate, individua tra l'altro nel «danno» un effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente (tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale), nonché significativo, ovvero correlato a un cambiamento di lungo periodo o persino permanente delle componenti della biodiversità.

L'ambito di applicazione del Protocollo addizionale, individuato dall'articolo 3, è quello relativo ai danni derivanti da organismi viventi modificati che abbiano la loro origine in un movimento transfrontaliero trattandosi, in particolare, degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, nonché di quelli destinati all'uso confinato o destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea, né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Concludo sottolineando che, come emerso già in occasione dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, questo strumento internazionale rappresenta un necessario completamento dell'architettura disegnata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità e dal relativo Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza. Risulta infatti pienamente condivisibile la *ratio* alla base delle previsioni in materia di responsabilità e risarcimenti. In tale contesto, mi riferisco in particolare alla volontà di costruire un rapporto virtuoso tra sviluppo e applicazione delle moderne biotecnologie e alla parallela esigenza di concreta tutela e salvaguardia di tutto ciò che concerne la diversità biologica a livello internazionale.

Considerato quanto esposto, auspico una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.



Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dall'inizio della seduta di cui all'articolo 119 del Regolamento, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,51, è ripresa alle ore 10,03).*

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[GIACOBBE](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico poiché crediamo che quello della tutela e della salvaguardia della diversità biologica sia un problema che concerne tutte le Nazioni del mondo, quindi è necessario dotarsi di regole comuni che permettano di attuare sistemi di sicurezza e protezione. Il Protocollo di Cartagena, infatti, verte in modo specifico su aspetti legati alla sicurezza ambientale e sanitaria connessi all'utilizzazione di organismi geneticamente modificati, proponendo di garantire la sicurezza nel trasferimento, manipolazione e utilizzazione di organismi viventi modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità o che mettono a rischio la salute umana.

A Cartagena era stato previsto l'avvio di un processo per l'elaborazione di regole e procedure internazionali in materia di responsabilità e di indennizzo per i danni derivanti dal movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati. Con questo protocollo che stiamo per ratificare in Senato oggi vengono poste le basi per l'individuazione di misure specifiche di risposta nel caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica.

Sostenibilità e protezione della diversità biologica sono due priorità che non possiamo sottovalutare per garantire il futuro nostro, dei nostri figli e del mondo intero. Per tali ragioni la ratifica di questo protocollo costituisce un significativo passo avanti affinché il Governo e gli enti preposti possano mettere in atto ulteriori meccanismi di protezione e salvaguardia dell'ambiente. Confermo, quindi, il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[AIMI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (FI-BP). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, anche noi siamo su questa linea e voteremo favorevolmente al disegno di legge. Evidenzio che, nel corso della seduta che abbiamo avuto ieri in Commissione, avevamo espresso un voto di astensione. Dopo esserci confrontati, abbiamo fatto ulteriori valutazioni. In buona sostanza, poiché l'obiettivo fondamentale è di contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, tenendo anche conto dei rischi per la salute nonché dei rischi per l'ecosistema - quindi, la responsabilità e i risarcimenti - abbiamo ritenuto opportuno esprimere come Gruppo Forza Italia un voto favorevole. In particolare, il disegno di legge tende non solo a informare ma anche a valutare il danno che tutto questo può

comportare, ad adottare anche adeguate misure di risposta individuando i responsabili, ovvero chi ha causato il danno, valutandone l'entità.

Per queste ragioni, esprimeremo un voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, voteremo a favore del disegno di legge, anche perché vorrei ricordare che si tratta di una ratifica molto importante, che peraltro aspettavamo da moltissimo tempo. Soprattutto è importante per l'Italia perché il nostro Paese è stato forse uno dei primi a mettere sotto osservazione gli OGM, quindi a maggior ragione si è battuto anche in Europa per la sicurezza. Si tratta pertanto di una tutela molto importante per il nostro Paese. *(Applausi del senatore Errani)*.

[LUCIDI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*M5S*). Signor Presidente, ricambio gli auguri per un felice 2019 a tutti i nostri colleghi.

Il tema della ratifica è molto importante perché è uno di quelli che ci ha avvicinato alla politica. Molti di noi si sono interessati al mondo della politica anche per la tutela della biodiversità. È un tema che ci ha sensibilizzato trattandosi di un valore che va difeso, anche perché le specificità dei prodotti nazionali in giro per il mondo, soprattutto in campo alimentare, sono un'arma per sconfiggere il mostro della globalizzazione che avevamo identificato nel corso degli anni Novanta e Duemila. Sono proprio la specificità e la biodiversità che ci permettono di sconfiggere una globalizzazione indiscriminata e il Protocollo in esame va in questa direzione istituendo un perimetro giuridico importante. Ci saranno infatti una maggiore certezza giuridica e trasparenza proprio in relazione alla tutela della biodiversità soprattutto nei confronti degli utilizzatori finali e di coloro che vengono identificati come fornitori che, molto spesso, sono popolazioni indigene.

Ci sono, in particolare, tre elementi importanti che vorrei sottolineare in questo Protocollo aggiuntivo: la tutela e la conservazione della biodiversità, come già detto, un maggior uso sostenibile di queste biodiversità e, soprattutto, un'equa ripartizione dei vantaggi che derivano dall'uso di determinate sostanze.

Il tema dell'equa ripartizione, magari rivolto anche a popolazioni indigene e, quindi, non a grandi mercati, è molto importante e credo sia significativo che arrivi in Aula un argomento di questo spessore.

Per questo motivo siamo molto soddisfatti e, quindi, esprimo non soltanto il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle, ma anche la soddisfazione per essere riusciti tutti quanti a portare in Aula un tema così sensibile e importante. Credo sia un segno importante che il Governo e il Parlamento danno in questo momento. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**[\(927\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,15)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 927, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatrice Taverna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[TAVERNA](#), *relatore*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del mare Mediterraneo (il cosiddetto Accordo RAMOGE)

tra l'Italia, la Francia e il Principato di Monaco, sottoscritto a Monaco nel maggio del 1976 ed emendato nel novembre 2003.

Ricordo innanzitutto che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo era già stato esaminato e approvato nel dicembre 2017 dalla Commissione esteri del Senato, dopo la sua approvazione da parte della Camera dei deputati, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame per la conclusione della XVII legislatura.

L'Accordo in esame, finalizzato a limitare l'inquinamento marino nel Mediterraneo con la creazione di una zona pilota attraverso una cooperazione *sub-regionale*, era originariamente delimitato ad un'area che andava da Genova a Saint-Raphael - da cui l'acronimo che fa riferimento alle località di Saint-Raphael, Monaco e Genova - poi estesa al perimetro di mare territoriale antistante la regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e la Regione Liguria fino a La Spezia. Nel 1993, con l'attuazione del Piano RAMOGEPOL, l'Accordo RAMOGE ha esteso le proprie competenze anche all'alto mare. In più di quarant'anni di attività, RAMOGE ha acquisito una solida esperienza nella lotta agli inquinamenti marini e costieri e nella protezione della biodiversità, impegnandosi fortemente nella sensibilizzazione dei giovani all'ambiente marino.

Rispetto al testo del 1976, il nuovo accordo, che si inserisce in modo coerente nell'ordinamento giuridico nazionale vigente e nel quadro giuridico internazionale a tutela dell'ambiente marino, a partire dalla Convenzione di Barcellona del 1976, introduce importanti elementi di novità, estendendo il proprio ambito di competenza agli aspetti della prevenzione e della lotta contro gli inquinamenti e le degradazioni della fascia costiera, oltre che dell'ambiente marino, e alla salvaguardia della biodiversità.

Composto da un preambolo e da quattordici articoli, l'Accordo prevede l'istituzione di una Commissione composta dalle delegazioni delle tre parti, ciascuna delle quali designa un massimo di sette delegati, e fissa la nuova delimitazione della zona RAMOGE, anche territoriale, prevedendo che la Commissione possa procedere ad una ulteriore estensione dei limiti geografici per lo svolgimento delle proprie missioni.

I successivi articoli disciplinano la missione e i compiti della Commissione RAMOGE, prevedendo che essa sia chiamata a stabilire una più stretta collaborazione tra i competenti servizi delle tre parti contraenti e delle collettività territoriali rispettive per i fini previsti dall'accordo.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, il testo prevede che ciascuna delle parti contraenti si assuma le spese della propria rappresentanza in seno alla Commissione RAMOGE e nei relativi Comitati, oltre le spese per le ricerche condotte sul proprio territorio e per l'attuazione delle diverse raccomandazioni (articolo 12). Si precisa, inoltre, che il bilancio dell'Accordo è costituito dai contributi ordinari delle parti fissati, quanto all'ammontare, dalla Commissione RAMOGE, nonché dai contributi volontari la cui accettazione è parimenti approvata dal comitato direttivo della Commissione, e che le spese di comune interesse gravano sul bilancio dell'Accordo.

Il contributo ordinario spettante all'Italia, deliberato dalla Commissione RAMOGE nel 2003, ammonta a poco più di 36.000 euro annui, alla cui copertura provvede già un apposito stanziamento che insiste su di un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'ambiente. La relazione tecnica, allegata al provvedimento, fa presente che dall'attuazione dell'Accordo non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'Accordo, inoltre, non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Concludo aggiungendo che, come evidenziato anche da colleghi della Camera dei deputati, sin dagli anni Novanta, le parti del menzionato Accordo, collaborano anche sotto l'aspetto dell'organizzazione di annuali esercitazioni congiunte anti-inquinamento al fine di contrastare al meglio l'ulteriore potenziale rischio derivante dall'inquinamento marino di origine accidentale.

Risulta, dunque, essenziale il potenziamento di tutte le forme di cooperazione virtuose a livello internazionale e, lo strumento in esame, si inserisce armonicamente in una architettura di accresciuta collaborazione in ambiti strategici come la protezione dell'ambiente. Considerato quanto descritto, auspico, quindi, la celere approvazione del provvedimento in esame da parte dell'Assemblea.

*(Applausi dal Gruppo M5S).*

**PRESIDENTE**. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

**GIACOBBE** *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**GIACOBBE** *(PD)*. Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, penso non si possa non considerare in maniera positiva la ratifica di un Accordo finalizzato a limitare l'inquinamento marino nel Mediterraneo.

I sistemi di protezione dell'ambiente non possono essere limitati ai confini nazionali di un Paese e la stipula dell'Accordo RAMOGE ne è la dimostrazione; Italia, Francia e Principato di Monaco mettono insieme idee, risorse e strategie per proteggere un tratto di mare e di costa tra i più belli del mondo.

Dopo quaranta anni di esperienza l'Accordo RAMOGE estende anche all'alto mare e ad un più ampio tratto di costa, la lotta agli inquinamenti marini e costieri e i sistemi di protezione della biodiversità.

Il nuovo Accordo introduce altri importanti elementi di novità, tra cui l'estensione del proprio ambito di competenza agli aspetti della prevenzione e alla lotta contro gli inquinamenti e le degradazioni della fascia costiera, oltre che dell'ambiente marino e alla salvaguardia della biodiversità.

Sin dagli anni Novanta l'Italia ha partecipato all'organizzazione di annuali esercitazioni antinquinamento e potenziato forme di cooperazione per la prevenzione dell'inquinamento e la protezione dell'ambiente.

La ratifica del nuovo Accordo s'inserisce quindi in una strategia di accresciuta collaborazione internazionale per la protezione dell'ambiente e la prevenzione dell'inquinamento. Anche per questi motivi confermo il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD).*

**DE PETRIS** *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**DE PETRIS** *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, i senatori del mio Gruppo voteranno a favore della ratifica dell'Accordo di RAMOGE, non soltanto perché lo ritengono un atto dovuto. Vorrei infatti ricordare che l'accordo è stato stipulato nel lontano 1976 ed emendato poi nel 2003. Pertanto anche in questo caso, come per la ratifica precedente, bisogna recuperare il tempo perduto.

Si tratta di un atto molto importante per quanto riguarda la prevenzione e la lotta all'inquinamento del mare e per la difesa della biodiversità marina, che è importante soprattutto in un momento come questo, in cui vi sono cambiamenti climatici e la pressione delle attività umane sul mare è molto forte. È un passo in avanti perché realizza altresì l'ampliamento dell'area marina oggetto di tutela rispetto all'ipotesi originaria. L'estensione degli impegni derivanti da tale atto è un fatto positivo e soprattutto l'ulteriore impegno è fondamentale per la lotta contro il degrado marino e costiero.

La ratifica rappresenta uno strumento assolutamente utile di intervento in campo ambientale in un'area delicata come il nostro mare, il Mediterraneo. Vorrei ricordare, come detto molte volte, che l'area del Mediterraneo è considerata dagli scienziati una delle aree più delicate e soggetta a cambiamenti. Dobbiamo ricordare che è un mare abbastanza chiuso e ha bisogno, ancor più di altri, di particolare attenzione per quanto riguarda la lotta all'inquinamento, al degrado marino e la tutela delle biodiversità.

Per tutti questi motivi siamo molto favorevoli a questa ratifica. Il problema è che arriviamo sempre molto tardi alle ratifiche di questi accordi, quindi speriamo di recuperare, anche attraverso l'implementazione degli strumenti di tutela, il tempo perduto.

Ribadiamo, pertanto, il nostro voto a favore.

[AIMI \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIMI \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, l'importante Accordo di cui si chiede la ratifica prevede una più stretta collaborazione tra Italia, Francia e Principato di Monaco per proteggere e prevenire dall'inquinamento e dal degrado gli ambienti marini costieri e per preservare gli ecosistemi e la biodiversità.

In linea con il voto espresso in Commissione affari esteri, abbiamo ritenuto di esprimere un voto favorevole su questo provvedimento perché ne condividiamo lo spirito e le finalità, soprattutto per quanto attiene a questo progetto pilota che andiamo a realizzare nel Mediterraneo. Per questo, il Gruppo Forza Italia esprimerà un voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[FERRARA \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FERRARA \(M5S\)](#). Signor Presidente, come sapete, l'UNESCO nel 2013 ha riconosciuto come Stato l'enorme cumulo di plastica e detriti di ogni genere, da tutti conosciuto come «isola di plastica», che copre un'area grande quanto Spagna e Portogallo messi insieme, sito al centro dell'oceano Pacifico. Purtroppo non è l'unica isola di plastica creatasi negli oceani, è solo la più grande; ce ne sono almeno cinque nel mondo in cui si sono accumulati milioni di tonnellate di detriti e plastica.

Anche se per via delle correnti non si è creata un'isola di plastica, nessuno può negare che il Mediterraneo è uno dei mari più inquinati. Per questo il nostro impegno non può limitarsi a mere dichiarazioni di principio, ma deve essere fattivo e concreto, come nel caso dell'Accordo odierno, che rappresenta un passo in avanti nella presa di coscienza collettiva sull'inquinamento costiero e promuove un nuovo punto di vista più mirato alla prevenzione dell'inquinamento e a una maggiore cooperazione tra i Governi firmatari.

Come sapete, la commissione Ramoge ha il compito di formulare proposte e tenere informati i Governi, gli enti locali e territoriali, la comunità tecnico-scientifica e l'opinione pubblica, esortandoli all'azione. Non solo. La promozione di studi sull'inquinamento e le campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica promosse in questi anni dalla commissione è risultata efficace nella risoluzione di problematiche specifiche del tratto marino e costiero tutelato dall'Accordo RAMOGE. Auspico che il modello RAMOGE, ovvero una cooperazione tra Stati limitrofi per la tutela del mare comune e delle coste, possa essere esportato anche ad altre aree costiere che oggi soffrono di un inquinamento che è generato anche dalla scarsa collaborazione tra Stati limitrofi.

Dobbiamo prendere atto dei danni ambientali irreversibili creati in decenni di industrializzazione e sfruttamento del mare e delle coste, e promuovere una cultura diversa nella gestione delle risorse e nel rapporto con l'ambiente. Con questo Accordo ci impegneremo sempre di più verso una cultura di tutela del nostro ambiente marino e costiero non solo da Marsiglia a La Spezia, dalla foce del Rodano alla foce del fiume Magra, non solo nell'intero territorio della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra e della Liguria o in alto mare, ma in tutto il Mediterraneo.

Per queste ragioni, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo a questo Accordo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(928) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,30)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 928, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Iwobi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**IWOBI, relatore.** Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera, recante ratifica dell'Accordo del giugno 2015 tra l'Italia e la Bosnia-Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del dicembre 1957.

Si ricorda innanzitutto che un disegno di legge di ratifica del medesimo accordo era stato approvato nel dicembre 2017 dalla Camera dei deputati (Atto Camera 4627), ma non poté vedere completato il suo iter di esame in Senato per la conclusione della XVII legislatura.

Scopo dell'intesa è quello di ampliare e facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione tra i due Paesi, promuovendo una migliore cooperazione nel quadro dei rapporti bilaterali in materia, stabilendo la possibilità di estradizione e transito dei propri cittadini nonché di esecuzione della pena nel Paese di origine, tenendo conto dell'importanza della lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e ad altri reati gravi, nonché della necessità di una cooperazione efficace in tali settori. Il testo bilaterale costituisce certamente un significativo avanzamento dei rapporti bilaterali nel campo della cooperazione giudiziaria penale, in particolare per effetto dell'esplicita previsione della facoltà di estradizione dei cittadini, sinora rifiutata dalla Bosnia-Erzegovina.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3) ed all'entrata in vigore (articolo 4).

Con riferimento agli oneri economici, il disegno di legge li valuta in poco più di 8.700 euro annui a decorrere dall'anno 2018 per le spese di missione, e in ulteriori 5.000 euro annui ascrivibili essenzialmente a spese di traduzione degli atti.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[ALFIERI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Partito Democratico alla ratifica di un Accordo internazionale che ricalca i tanti accordi di cooperazione giudiziaria in ambito penale internazionale fatti e che riprende e implementa la Convenzione europea di estradizione del 1957.

Ricordo che sotto il passato Governo, con il ministro Orlando, sono stati fatti più accordi di questo tipo, sia con la Bosnia ed Erzegovina, come in questo caso, sia con la Macedonia. Un lavoro di questo tipo con i Paesi dell'area dei Balcani serve a rafforzare il lavoro di contrasto al terrorismo islamico e al traffico di esseri umani. In particolare, questo lavoro si è reso necessario nel 2015 e all'inizio del 2016, quando la rotta balcanica era certamente più frequentata. In questo momento, dopo gli accordi con l'Unione europea e la Turchia, in particolare, questa rotta è stata chiusa.

Questo lavoro, però, si rende necessario anche al fine di diminuire il sovraffollamento nelle carceri. Ricordo che sono più di 200 i bosniaci detenuti nelle carceri italiane che potrebbero essere utilmente mandati nelle carceri bosniache, con un'avvertenza sul versante dei diritti umani e degli *standard* che vengono garantiti all'interno delle carceri bosniache. Questo è uno dei motivi per cui il rapporto tra Unione europea e Bosnia ed Erzegovina fa fatica ad andare avanti. Si tratta di uno di quei capitoli in cui l'avvicinamento alle istituzioni europee della Bosnia ed Erzegovina incontra delle difficoltà.

Detto questo, mi sembra che l'Accordo in esame rientri nei canoni classici degli accordi di cooperazione giudiziaria a livello internazionale, similmente a quanto già fatto con gli Emirati Arabi Uniti.

Per questi motivi, confermo il voto favorevole del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, l'Atto Senato 928 amplia e facilita l'applicazione dell'Accordo tra l'Italia e la Bosnia ed Erzegovina nel disciplinare il procedimento di estradizione di persone sottoposte a procedimenti penali o all'esecuzione della pena.

Ritengo sia importantissimo votare a favore della ratifica e incentivare quanti più accordi possibili per avere un'equa e corretta ripartizione, nell'ambito della lotta per il contrasto al crimine e ai flussi migratori. Si tratta di un importante passo in avanti, perché finora la Bosnia si era rifiutata di applicare un vecchio accordo del 1957. Nei nostri penitenziari attualmente ci sono ben 217 detenuti bosniaci e solo tre sono i detenuti italiani presenti nei penitenziari bosniaci.

Auspichiamo la ratifica dell'Accordo anche per rafforzare la stabilizzazione democratica dell'area della Bosnia ed Erzegovina, che è molto importante per le relazioni sia politiche, che giudiziarie.

Per questi motivi, voteremo a favore del presente disegno di legge e di tutti quelli volti a ratificare accordi per favorire l'estradizione, con obbligo di scontare la pena nel Paese di provenienza. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[AIMI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (FI-BP). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, il Gruppo Forza Italia saluta favorevolmente il provvedimento in esame, che moltiplica gli accordi internazionali di natura bilaterale e di contrasto alla criminalità (in particolare quella organizzata), operando nell'ambito penale internazionale.

Per quanto avvenuto nel recente passato, il contrasto è evidentemente ai trafficanti di uomini, come è stato evidenziato, ma anche al terrorismo islamico. I punti fondamentali sono quindi rappresentati dall'estradizione dei nostri cittadini che commettono particolari reati e dei cittadini che commettono reati di criminalità organizzata all'estero, nonché dall'esecuzione della pena nei Paesi in cui il cittadino è stato condannato con sentenza definitiva. Si tratta di principi e di uno spirito che noi condividiamo.

Per questi motivi, il Gruppo Forza Italia voterà a favore del provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(929) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:** a) *Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;* b) *Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,41)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 929, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Iwobi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**IWOBI, relatore.** Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica degli Accordi bilaterali aggiuntivi sottoscritti dall'Italia con la Repubblica di Macedonia nel 2016 rispettivamente alla Convenzione europea di estradizione del dicembre 1957 e alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.

Si ricorda innanzitutto che un disegno di legge di ratifica dei medesimi Accordi era stato approvato nel dicembre 2017 dalla Camera dei deputati (Atto Camera 4628), ma non poté vedere completato il suo iter di esame in Senato per la conclusione della XVII legislatura.

Scopo delle due intese bilaterali è di ampliare e facilitare l'applicazione delle Convenzioni europee rispettivamente di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra i due Paesi.

L'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 1957, in particolare, può essere inquadrato nell'ambito dell'impegno di entrambi i Paesi nella lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro.

Composto di quattro articoli, il testo presenta una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio, per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi.

Con riferimento all'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959, si evidenzia come esso si inserisca nell'ambito degli strumenti volti a migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e a rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità transnazionale.

Il testo, composto di sei articoli, prevede innanzitutto l'impegno per le parti a prestarsi reciproca assistenza giudiziaria in materia penale, con particolare riferimento alla notificazione degli atti giudiziari, all'assunzione di testimonianze o dichiarazioni, all'assunzione e alla trasmissione di perizie, alle attività di acquisizione documentale, all'invio di documenti ed elementi di prova, alla ricerca di persone, al trasferimento di detenuti, all'esecuzione di indagini, alla trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari (articolo 1).

Per quanto attiene all'onere complessivo annuo derivante dall'attuazione del disegno di legge di ratifica dei due Accordi con la Macedonia, così come dettagliato nella relazione tecnica, esso ammonta, a decorrere dal 2018, ad euro 19.598, di cui euro 9.698 per gli oneri valutati e ad euro 9.900 per gli oneri autorizzati.

Gli Accordi non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.



In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[ALFIERI](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo brevemente per ribadire il voto favorevole del Partito Democratico su un accordo simile a quello precedente, che si estende però anche all'assistenza giudiziaria con la Repubblica del Nord Macedonia. Da questo punto di vista, è necessaria un'attenzione particolare al tema dei diritti umani nel percorso della Repubblica del Nord Macedonia verso l'adesione all'Unione europea: c'è un capitolo aperto che riguarda la condizione delle carceri, soprattutto per quanto riguarda la minoranza albanese. Anche recentemente alcuni giudici in Italia non hanno autorizzato estradizioni nei confronti della Macedonia, proprio per il trattamento riservato alle minoranze albanesi. Questo è uno dei temi che impediscono di andare avanti. Al di là della questione del nome, che è stata posta più volte dalla Grecia come impedimento a proseguire i negoziati per l'adesione della Macedonia all'Unione europea, quello delle carceri, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle minoranze albanesi e kosovare, è un tema aperto con la Macedonia. Quindi anche all'interno di un accordo come questo, seppure non scritto, va sempre tenuto presente che gli accordi di estradizione nei confronti di quel Paese devono far salvi i casi in cui non sono garantiti i diritti costituzionalmente previsti in Italia. Per il resto, è uno di quegli accordi *standard* su cui il Partito Democratico ha già espresso in passato parere favorevole. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[AIROLA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, l'Atto Senato 929 riguarda l'accordo di estradizione bilaterale con la Macedonia. Si tratta, in realtà, di due accordi aggiuntivi rispetto alle Convenzioni europee del 1957 e del 1959, per facilitare a livello bilaterale l'estradizione di cittadini, anche con il transito sul territorio di Paesi contraenti, nel caso in cui il cittadino sia consegnato da un Paese terzo. Essi sono un notevole passo in avanti nei rapporti tra Italia e Macedonia sul contrasto alla criminalità organizzata, alla corruzione (come diceva anche il relatore) e al riciclaggio. Il secondo accordo, in particolare, mira a intensificare i rapporti di cooperazione tra i due Paesi in ambito giudiziario internazionale e a rendere più efficace il contrasto alla criminalità transnazionale. Ricordiamo che la Macedonia sta passando un momento politicamente molto delicato, che la vede appunto strutturarsi come Repubblica del Nord Macedonia (come Paese indipendente): essa tende quindi a cercare di strutturarsi per poter aderire all'Unione europea. Annuncio pertanto il voto favorevole a nome del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

[AIMI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**AIMI (FI-BP).** Signor Presidente, Governo, colleghi, l'Accordo in esame è un impegno aggiuntivo che riteniamo estremamente importante, perché coinvolge come *partner* un Paese, la Macedonia, che è in rotta di avvicinamento all'Unione europea e che, quindi, si dovrà adeguare ai parametri, anche in materia di diritto penale, del nostro ordinamento giuridico e, in particolare, di quello europeo. È, quindi, un impegno di cooperazione e di assistenza in materia penale.

L'Accordo detta una disciplina che noi riteniamo puntuale in tema di transito e di estradizione dei rispettivi cittadini, sia al fine di dar corso a un procedimento penale, in particolare per i reati con una pena edittale minima fino a quattro anni e, naturalmente, per i reati di criminalità organizzata, di riciclaggio e di corruzione, sia per consentire l'esecuzione di una condanna penale qualora la stessa sia divenuta definitiva, per una pena superiore ai due anni. Poiché condividiamo lo spirito, i principi e i valori in esso contenuti, il Gruppo Forza Italia esprimerà un voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Discussione del documento:**

**(Doc. IV-ter, n. 1) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti (ore 10,52)**

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa), trasmessa dal Tribunale di Torino il 18 dicembre 2017».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto, all'unanimità, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Malan, se intende intervenire.

**MALAN, relatore.** Signor Presidente, il Senato ha ricevuto, fin dalla fine della scorsa legislatura, dal tribunale ordinario di Torino, copia degli atti relativi al procedimento penale nei confronti dell'allora senatore Stefano Esposito, per accertare se le condotte oggetto del procedimento penale *de quo* integrino o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento. La questione non ha potuto essere esitata nel corso delle ultime settimane della precedente legislatura, pertanto ne è ripresa la discussione nella presente legislatura e la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari l'ha esaminata nelle sedute dei mesi scorsi.

La vicenda parte da un'intervista rilasciata da Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, alla trasmissione «La Zanzara», in data 13 gennaio 2014. In questa intervista il senatore Esposito, che era appena stato oggetto di un atto intimidatorio di carattere violento per la sua attività, alla domanda se conoscesse chi aveva collocato le bottiglie molotov davanti a casa sua, rispose che non conosceva coloro che materialmente l'avevano fatto, ma che, quanto ai mandanti morali, non aveva dubbi, indicando una serie di persone, in particolare il dottor Livio Pepino, ex magistrato all'epoca dei fatti, che nei suoi libri aveva sempre giustificato le azioni, anche violente, di determinati personaggi, attivisti contro la costruzione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. In particolare, il dottor Livio Pepino in diverse circostanze aveva attaccato il procuratore di Torino, il dottor Caselli.

La dichiarazione del senatore Esposito è andata incontro ad un'azione penale da parte del dottor

Pepino. Va rilevato che c'è stata una serie di prese di posizione specifiche, anche in Aula, citate nella relazione, da parte del senatore Stefano Esposito, che di questa battaglia e della forte opposizione alle manifestazioni violente rivolte contro la costruzione di quella linea ferroviaria ha fatto - o quantomeno ciò gli è stato attribuito - uno degli aspetti principali della sua azione politica, all'interno e al di fuori del Senato e probabilmente chi conosce il senatore Esposito per una sola cosa, lo conosce per questa sua azione politica.

La Giunta ha pertanto ritenuto che ci siano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, in quanto quella sua dichiarazione, nella trasmissione radiofonica, peraltro susseguente alle diverse prese di posizione assunte dal senatore Esposito in Senato, rispecchia e è, anzi, semplicemente un'estensione del mandato parlamentare del senatore Esposito, essendo tali prese di posizione una parte importante della propria azione. La Giunta pertanto ha ritenuto che le sue dichiarazioni siano coperte dall'articolo 68 della Costituzione.

**PRESIDENTE.** Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**BALBONI (Fdi).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BALBONI (Fdi).** Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia alla proposta del relatore, in quanto riteniamo che si verta senza dubbio in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Discussione del documento:**

***(Doc. IV-ter, n. 4) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Maurizio Gasparri (ore 11)***

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Maurizio Gasparri per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa), trasmessa dal Tribunale di Roma il 30 marzo 2018».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Maurizio Gasparri costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Cucca, se intende intervenire.

**CUCCA, relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, interverrò molto brevemente.

In data 30 marzo 2018, il tribunale ordinario di Roma ha inviato al Senato la copia degli atti relativi ad un procedimento penale a carico del senatore Maurizio Gasparri, per accertare se le condotte, oggetto del procedimento penale *de quo*, integrino o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 5 ottobre e del 13 novembre 2018, deliberando in tale data nel senso dell'insindacabilità. Faccio presente anche che il senatore Gasparri aveva presentato una memoria in data 12 ottobre 2018.

I fatti originano da una querela presentata da Roberto Saviano in data 4 gennaio 2018 alla procura

della Repubblica presso il tribunale di Roma, relativa al contenuto di tre *tweet* - dato importante da tener presente - postati dal senatore Gasparri tra il 7 e l'8 ottobre 2017 e riguardanti la presenza, quale ospite in studio, dello stesso Saviano nella trasmissione televisiva «Che tempo che fa», in onda su Rai1 nella serata dell'8 ottobre 2017. Da quella querela si evinceva pure che il contenuto riguardava alcune frasi postate in *tweet* molto brevi circa la presenza del Saviano alla trasmissione, in cui lo stesso veniva definito «pregiudicato» in quanto di fatto era stato condannato per plagio con sentenza passata in giudicato. Il dottor Saviano aveva precisato di non essere pregiudicato e di non aver mai riportato condanne penali, ritenendo tale comportamento lesivo della propria reputazione e onorabilità, ragion per cui aveva proposto la querela.

Per un esame completo e compiuto della vicenda è necessario tener presente la giurisprudenza costante della Consulta, altro dato importante. Premesso che ce ne sono diverse, sulle quali tornerò in seguito, si rende preliminarmente opportuno richiamare le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011 dove, in maniera costante, la Corte costituzionale ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia sempre ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nell'ambito di attività parlamentari. In altri termini, la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi della Corte europea dei diritti dell'uomo, ritiene configurabile l'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione esterna del parlamentare (alla stampa, sui *social* o in qualunque altra maniera) abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è, quindi, la sostanziale corrispondenza di contenuto fra le dichiarazioni espresse all'esterno delle Aule parlamentari e quelle pronunciate all'interno, con la precisazione - altro dato estremamente importante per una corretta valutazione della vicenda - che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti, essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Nel caso di specie, è indispensabile tener conto del fatto che il senatore Gasparri, nei tre *tweet* dell'ottobre 2017, che hanno poi originato la querela, si limitava a divulgare un'opinione espressa in un atto parlamentare, ossia nell'interrogazione 4-08214 del 10 ottobre 2017. In tale interrogazione, presentata dallo stesso, si recitava testualmente nelle premesse: «Con sentenza definitiva del 15 giugno 2015 la Corte suprema di Cassazione ha confermato la condanna per plagio dello scrittore Roberto Saviano...[*omissis*]». Nel dispositivo dell'interrogazione veniva di nuovo richiamata la condanna per plagio. In particolare, scriveva il senatore Gasparri: «Se il Ministro dello sviluppo economico, per quanto di competenza, ritenga conforme agli obblighi gravanti sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in base al contratto di servizio, il fatto che uno scrittore condannato per plagio sia invitato...[*omissis*]...». Quindi, in buona sostanza, nei *tweet* si parla di Saviano come «pregiudicato con condanna definitiva», con palese riproposizione *extra moenia* dei contenuti sostanziali prospettati nell'atto parlamentare citato, in conformità con i requisiti prefigurati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. In questo senso, seguendo la giurisprudenza costante della Corte costituzionale, si ritiene sussistente l'insindacabilità.

È però opportuno anche richiamare alcuni argomenti che sono stati oggetto di ampia discussione nel corso delle sedute della Giunta. Per completezza, infatti, è opportuno ricordare che la Giunta non deve valutare l'offensività o meno delle espressioni usate nei *tweet*, che è del tutto rilevante, ma che eventualmente potrebbe essere oggetto della valutazione dei giudici ove ci si esprimesse nel senso della sindacabilità. In buona sostanza, la Giunta si deve limitare a valutare la circostanza se, come detto in precedenza, le dichiarazioni rese *extra moenia* siano o meno correlate funzionalmente con l'attività parlamentare. Tutti gli altri giudizi, come ad esempio quello attinente al riscontro della correttezza o meno della qualificazione del fatto criminoso, la configurabilità in concreto dell'offesa e quindi dello stesso reato, spettano esclusivamente all'autorità giudiziaria, ove non fosse riconosciuta la prerogativa dell'insindacabilità.

Un'ulteriore discussione prospettatasi in Giunta riguardava la corrispondenza tra i fatti riferiti dal

Saviano *extra moenia* o *intra moenia*. Effettivamente qualcuno ha obiettato che la formula «pregiudicato» non corrisponderebbe a verità. Ribadendo che ciò potrebbe formare oggetto di altro genere di discussione davanti al giudice, che solo deve valutare l'offensività e la configurabilità del reato, per giurisprudenza costante bisogna sempre riferirsi al fatto che ci deve essere una sostanziale e non una letterale conformità tra gli atti *extra moenia* e quelli *intra moenia*. È sufficiente che il contenuto sia sostanzialmente identico. In questo caso è di tutta evidenza che i contenuti sono identici, pur non essendoci una perfetta corrispondenza tra la terminologia usata *extra moenia* e *intra moenia*. Un'ultima annotazione oggetto di ulteriore discussione in Giunta è il fatto che il termine tecnico non ha molta importanza perché nei *tweet* non si può usare una terminologia giuridicamente o tecnicamente perfetta e attinente al fatto. Ciò che rileva è se le frasi utilizzate dal senatore Gasparri sia nei *tweet* (quindi, all'esterno) sia nell'interrogazione abbiano sostanzialmente identica valenza e vi sia un'identità contenutistica.

Per questi motivi la Giunta si è espressa proponendo la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Gasparri.

**PRESIDENTE.** Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**BALBONI (Fdi).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BALBONI (Fdi).** Signor Presidente, colleghi, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore della proposta del relatore, senatore Cucca, condividendone i contenuti e, in particolare, la sussistenza del nesso funzionale tra le espressioni oggetto di querela da parte del signor Saviano e quanto in precedenza espresso dal senatore Maurizio Gasparri in un atto di sindacato nel suo ruolo di senatore della scorsa legislatura.

Non è questa la sede per valutare l'offensività o meno dell'espressione usata dal senatore Gasparri, anche se mi permetto di osservare che in questo caso il senatore Gasparri è stato querelato per aver affermato il vero. È un dato di cui bisogna comunque tener conto. (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Maurizio Gasparri costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. (*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Discussione del documento:**

**(Doc. IV-ter, n. 3) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Vincenzo D'Anna, senatore all'epoca dei fatti (ore 11,11)**

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Vincenzo D'Anna, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa), trasmessa dal Tribunale di Roma il 28 febbraio 2018».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita. Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni *extra moenia* rese dal signor Vincenzo D'Anna, senatore all'epoca dei fatti, non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Augussori, se intende intervenire.

**AUGUSSORI, relatore.** Signor Presidente, richiamo ovviamente la relazione e mi permetto di fare una breve sintesi della questione posta alla nostra attenzione.

In data 28 febbraio 2018, il gip del tribunale di Roma ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale a carico dell'allora senatore Vincenzo D'Anna, per accertare se le condotte oggetto del procedimento integrassero o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

La questione, nel corso della XVIII legislatura, è stata deferita dal Presidente del Senato all'esame della Giunta in data 18 luglio 2018. La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 4 e 23 ottobre 2018 e del 20, 27 e 28 novembre 2018, deliberando in tale data nel senso della sindacabilità. Il signor Vincenzo D'Anna, senatore all'epoca dei fatti, ha fatto pervenire una memoria scritta in data 15 ottobre 2018 ed è stato audito nel corso della seduta del 23 ottobre.

Veniamo alla ricostruzione dei fatti. Dal lato di querela, risulta che in quest'Aula, in data 2 ottobre 2015, all'esito di una contestazione rivolta dalla senatrice Barbara Lezzi al Presidente del Senato, l'allora senatore Vincenzo D'Anna avrebbe espresso disapprovazione per le parole della senatrice compiendo un gesto di estrema sconcezza di carattere sessuale. Ad avviso della querelante, senatrice Lezzi, la citata condotta rappresenterebbe l'antecedente logico di successive condotte diffamatorie ai suoi danni, poste in essere dall'ex senatore D'Anna mediante rilascio di interviste in varie trasmissioni televisive, nel corso delle quali, al fine di giustificare il proprio gesto, quest'ultimo pronunciava espressioni lesive della sua onorabilità. Tali interviste venivano poi condivise sul profilo personale Facebook dell'ex senatore D'Anna.

In merito al primo fatto, va chiarito che l'episodio avvenuto in Aula costituisce una violazione perseguibile dalla Presidenza del Senato attraverso i poteri disciplinari spettanti alla stessa. Per tale condotta, infatti, il Presidente del Senato allora in carica comunicò che il Consiglio di Presidenza aveva ravvisato che la deplorable condotta volgare posta in essere in tale occasione avesse turbato l'ordine dei lavori, comminando al senatore D'Anna la sanzione dell'interdizione a partecipare ai lavori del Senato per cinque giorni di seduta. Come emerge dallo stesso Resoconto stenografico, il Presidente precisò espressamente che le sanzioni erano comminate ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento del Senato chiarendo, senza ombra di dubbio, la rilevanza regolamentare e la chiara antiggiuridicità dei comportamenti.

Dalla lettura dell'ordinanza si desume inoltre che il giudice penale non ha chiesto una valutazione sulla sindacabilità delle condotte tenute in Aula dall'allora senatore D'Anna, e del resto nemmeno avrebbe potuto, visto che tale condotta avrebbe dovuto essere ascritta alla fattispecie di ingiuria, reato depenalizzato, e quindi inidonea ad attivare la procedura di cui all'articolo 68 della Costituzione, quantomeno ove azionata dal giudice penale in un procedimento per diffamazione. Va peraltro sottolineato che lo stesso giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza precisa che «la descritta condotta contestata al senatore D'Anna rappresenta, ad avviso della querelante, (...) l'antecedente logico di successive condotte diffamatorie (...) poste in essere dall'indagato mediante il rilascio di interviste». Appare chiaro che la fattispecie diffamatoria va riferita quindi alle interviste e non certamente alle condotte avvenute in Aula, che ne costituiscono un mero antecedente logico. Nel caso di specie, quindi, le uniche condotte per le quali sussiste la richiesta del giudice penale sono quelle avvenute *extra moenia* e in particolare quelle poste in essere nel corso delle citate interviste televisive. La giurisprudenza costante della Corte costituzionale ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sui due seguenti requisiti: il primo consiste in una corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle Aule parlamentari; il secondo requisito riguarda la sussistenza di un «legame temporale» fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna, in modo tale che quest'ultima assuma una sorta di ruolo divulgativo rispetto alla prima. Vi è poi un terzo requisito «implicito», che costituisce il portato logico dei primi due, ossia l'attinenza delle opinioni espresse a funzioni parlamentari. Non può infatti ravvisarsi nesso funzionale ove le opinioni espresse *extra moenia* riproducano comportamenti tenuti nelle Aule non connessi alle funzioni parlamentari. La stessa legge n. 140 del 2003 parla di critica e denuncia politica, connessa alle

funzioni di parlamentare espletate anche fuori del Parlamento. Nel caso di specie, tra l'atto di estrema sconcezza, mimato in Aula dall'ex senatore D'Anna nel corso della seduta di Assemblea del 2 ottobre 2015, e le espressioni usate nei confronti della senatrice Lezzi nelle successive interviste televisive rilasciate e condivise su Facebook tra il 6 e il 16 ottobre 2015 non può esservi nesso funzionale in quanto manca il requisito dell'esercizio delle funzioni parlamentari. Si osserva a tal proposito che la Corte costituzionale nella sentenza n. 59 del 2018 chiarisce che «La prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, infatti, non può essere estesa «sino a ricomprendere gli insulti - di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni - solo perché collegati con le «battaglie» condotte da esponenti parlamentari» e pertanto le successive affermazioni di dileggio, riferite alla senatrice Lezzi, non possono in alcun modo essere ricondotte all'esercizio del diritto di critica del parlamentare».

Per tali motivi, la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni *extra moenia* rese dal signor Vincenzo D'Anna, senatore all'epoca dei fatti, non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

**PRESIDENTE.** Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**BALBONI (Fdl).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BALBONI (Fdl).** Signor Presidente, colleghi, il relatore ha giustamente sottolineato come oggetto della querela non sia e non possa essere il gesto, volgare e deplorabile, che il senatore D'Anna ha rivolto all'indirizzo della collega Lezzi in quest'Aula. Non può esserlo, in primo luogo, perché l'atto è stato sanzionato in Aula dalla Presidenza e quindi si verterebbe in una sorta di *bis in idem* e, in secondo luogo, perché comunque l'ingiuria è stata nel frattempo depenalizzata e quindi non è più atto oggetto del codice penale.

Il relatore ha tuttavia omesso, a mio giudizio, di riferire all'Assemblea un dato che è emerso nel corso della discussione in Giunta e che invece è estremamente importante, ossia il fatto che il contrasto tra il senatore D'Anna e la collega Lezzi fosse causato da una diversa interpretazione e da diverse posizioni assunte nei confronti di un disegno di legge che stava particolarmente a cuore alla senatrice Lezzi, sul quale il collega D'Anna aveva opinioni opposte.

C'è agli atti della Giunta una lettera del Presidente della Commissione giustizia della scorsa legislatura e anche alcuni colleghi, membri della Commissione giustizia nella scorsa legislatura e attualmente membri della Giunta, hanno riferito in Giunta che più volte il senatore D'Anna, non in Aula ma in Commissione giustizia, ha rivolto critiche anche pesanti e disdicevoli, ma comunque nell'esercizio delle sue funzioni, all'indirizzo della senatrice Lezzi, sostanzialmente le stesse critiche che sono state poi riportate negli atti oggetto di querela.

Alla luce di questo, ritengo che, contrariamente a quanto opinato dal relatore e dalla maggioranza della Giunta, si possa comunque ritenere sussistente il nesso funzionale, perché comunque si tratta di un diverbio e di un contrasto di natura politica, espresso certamente in modo censurabile da un punto di vista morale e in modo censurabile dal punto di vista dell'educazione che ognuno di noi dovrebbe sempre rispettare nell'espressione delle proprie opinioni, ma non è questo il punto su cui noi oggi dobbiamo decidere. Come nei casi precedenti, oggi l'Assemblea deve decidere esclusivamente su una circostanza, ossia se sussista o meno il nesso funzionale fra l'attività parlamentare del senatore D'Anna e quanto egli ha poi espresso all'esterno. Ebbene, per le ragioni che ho appena espresso, ritengo che sia dimostrato che esista questo nesso funzionale e per questa ragione il sottoscritto e il proprio Gruppo voteranno contro la proposta del relatore. *(Applausi dal Gruppo Fdl)*.

**PAROLI (FI-BP).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PAROLI (FI-BP).** Signor Presidente, colleghi, vorrei sottolineare che il tema che affrontiamo non è relativo solo al senatore D'Anna ma riguarda un principio ben più importante: esistono voti come questo che creano precedenti. Sia chiaro, il senatore D'Anna risulta, per le affermazioni fatte in

quest'Aula, quasi indifendibile, e devo dire che il comportamento successivo ha fatto sì che quasi non si volesse difendere. Quest'Assemblea deve invece difendere l'autodichia e, nel particolare, un fatto che accade in quest'Aula deve rimanere in quest'Aula, così come è accaduto con le sanzioni che sono state erogate.

È vero, ci sono state altre affermazioni esterne, ma per le affermazioni esterne che il senatore D'Anna ha dato esiste una evidente continuità. Credo che l'*extra moenia* in questo caso sia molto debole e rischi di essere un grimaldello attraverso il quale non si cerchi di sanzionare tanto le affermazioni successive, quanto, come conseguenza, si rimetterebbe in discussione ciò che è accaduto in quest'Aula. Tant'è vero che le affermazioni esterne, senza ciò che è accaduto in quest'Aula, rischiano di essere davvero ben poca cosa.

Ripeto, non facciamoci condizionare dal fatto che il comportamento di un senatore nella scorsa legislatura sia stato censurato e oggi sia assolutamente valutato in modo negativo, anche estremamente negativo. Ciò che oggi è in gioco è altro, e lo dico anche a Gruppi che sono in quest'Aula da meno tempo e che in questo breve tempo non hanno esitato ad avere qui atteggiamenti molto forti: attenzione, perché in quest'Aula potrebbe accadere che, laddove ogni comportamento venisse poi giustificato all'esterno, attraverso il grimaldello dell'*extra moenia*, si affermi che il nesso funzionale non esista, quando invece, come in questo caso, è fortissimo: non forte, ma fortissimo, perché tutti non possiamo negare che il senatore D'Anna non avrebbe mai rilasciato le dichiarazioni che ha rilasciato se non a giustificazione di ciò che è accaduto in quest'Aula.

Quindi, attenzione. Ripeto che il comportamento del senatore di cui si parla rischia di essere, anzi è indifendibile ma è da difendere il principio che ciò che accade in quest'Aula deve rimanere in quest'Aula. In caso contrario si creerebbe davvero un precedente di grave misura.

Per questa ragione anche il Gruppo Forza Italia è contrario alla proposta del relatore di sindacabilità e, quindi, il nostro voto sarà contrario. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e FdI*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni *extra moenia* rese dal signor Vincenzo D'Anna, senatore all'epoca dei fatti, non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. (*Commenti del senatore Airola*).

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Senatore Airola, stia tranquillo.

**Discussione del documento:**

**(Doc. IV-ter, n. 6) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Ciro Falanga, senatore all'epoca dei fatti (ore 11,25)**

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Ciro Falanga, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa), trasmessa dal Tribunale di Roma il 26 marzo 2018».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta ha proposto, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Ciro Falanga, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con il conseguente assorbimento della richiesta avanzata dall'ex senatore Falanga in ordine al medesimo procedimento penale.

Chiedo al relatore, senatrice D'Angelo, se intende intervenire.

**D'ANGELO, relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, in data 18 luglio 2018 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34 e



135 del Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - già trasmessa, peraltro, nel corso della XVII legislatura - avanzata dall'avvocato Ciro Falanga, senatore all'epoca dei fatti.

Dobbiamo distinguere, per quanto riguarda i fatti, due ipotesi. La prima è emersa nel corso della seduta di Assemblea di marzo 2017, nel corso della XVII legislatura, quando l'allora senatore Ciro Falanga informava il Presidente del Senato in merito a una fattispecie di insindacabilità parlamentare pendente nei suoi confronti dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, originata da una querela sporta dall'onorevole Donatella Ferranti per il reato di diffamazione ex articolo 595 del codice penale in relazione ad alcune dichiarazioni rese in un'intervista video e pubblicata su «CorriereTV».

Il Presidente del Senato - preso atto di quanto riferito in Aula dal senatore Falanga secondo cui, pur avendo egli eccepito l'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, l'autorità giudiziaria non avrebbe accolto l'eccezione, omettendo poi di trasmettere gli atti al Senato - rinviava la questione all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Nelle more di questo esame, tuttavia, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, con una ulteriore ordinanza del 20 marzo 2018, disponeva, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5 della legge n. 140 del 2013, la trasmissione alla Giunta delle elezioni e delle immunità di un altro procedimento penale nei confronti dell'avvocato Falanga, senatore all'epoca dei fatti. Quindi, il Presidente del Senato deferiva la questione all'esame della Giunta e i due procedimenti, attivati rispettivamente uno dall'interessato e l'altro dall'autorità giudiziaria, riguardavano in particolare le dichiarazioni rese in una prima intervista del senatore Falanga relativa al condono edilizio e in un'altra relativa alle competenze dell'onorevole Ferranti.

In quella sede il senatore Falanga pronunciava alcune espressioni ritenute diffamatorie dall'onorevole Donatella Ferranti, Presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati. Nel corso dell'intervista diceva che lei, in quanto Presidente della Commissione giustizia, «ha la presunzione di governare l'intero Parlamento. Blocca il provvedimento di legge che prevede la regolamentazione del rientro dei magistrati impegnati in politica - e questo lo dico assumendomi la responsabilità di ciò che dico - perché vuole un emendamento che preveda che chi smette di fare politica, i magistrati debbano andare in Cassazione».

Dall'atto di querela allegato dall'autorità giudiziaria emerge che ulteriori affermazioni sarebbero state espresse anche dalle agenzie di stampa, riportate da «Il Mattino» e altre testate giornalistiche.

In un'ulteriore affermazione contro la Ferranti, il Falanga riportava che ignora il diritto e non conosce la giurisprudenza in materia. Ha detto il Falanga: «Mi riferisco alla sentenza del 21 aprile 2016, allorquando ella parla di condono strisciante. E se non è ignorante, dal latino ignoro, è in malafede». Queste sono le affermazioni che sono state ritenute diffamanti dalla deputata Ferranti.

Bisogna fare due osservazioni in punto di diritto per quanto riguarda le dichiarazioni *intra moenia* pronunciate in sedi parlamentari non soggette alla pubblicità dei lavori. Infatti, nell'ambito del documento in questione, dobbiamo distinguere i due profili ritenuti dalla querelante diffamatori: il primo concerne il disegno di legge sui magistrati eletti in cariche politiche; il secondo invece riguarda la legge sul condono. Quanto al primo dei due sopracitati profili, si evidenzia che lo stesso riguarda soprattutto le affermazioni di seguito riportate, riferite all'onorevole Ferrante: «Mi blocca il provvedimento di legge che prevede la regolamentazione del rientro dei magistrati impegnati in politica - e questo lo dico assumendomi la responsabilità di ciò che dico - perché vuole un emendamento che preveda che chi smette di fare politica, i magistrati debbano andare in Cassazione. Probabilmente l'onorevole Ferranti ha interesse ad andare in Cassazione e ci vuole andare non già per meriti o per valutazione del CSM, ma ci vuole andare per legge, altro che i provvedimenti *ad personam* di Berlusconi (...)».

L'onorevole Falanga ha asserito nel corso dell'audizione di aver svolto una serie di interventi nel corso delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione giustizia, finalizzati a criticare aspramente l'atteggiamento tenuto dall'onorevole Ferranti nella sua veste di Presidente della Commissione giustizia della Camera, orientato - a suo avviso - verso

l'insabbiamento dei disegni di legge allora *in itinere* sul reintegro in servizio dei magistrati dopo lo svolgimento di cariche elettive. Tale attività critica fu svolta, secondo quanto indicato dall'onorevole Falanga, nel periodo che va dal dicembre 2015 all'aprile 2016.

In data 4 dicembre 2018 la Giunta ha deliberato di concedere all'*ex* senatore Falanga la possibilità di depositare memorie scritte corredate eventualmente da apposita documentazione. L'onorevole Falanga ha quindi fatto pervenire alla Giunta una missiva alla quale ha allegato una nota con la quale l'*ex* senatore Nico D'Ascola ha precisato che già ancor prima della sua elezione a Presidente della Commissione giustizia del Senato, avvenuta il 21 gennaio 2016, alcuni senatori avevano posto questioni concernenti la lentezza con la quale il disegno di legge relativo al ricollocamento in servizio dei magistrati dopo il mandato parlamentare sarebbe stato trattato presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati. L'*ex* senatore D'Ascola sottolinea che gli interventi in materia si sono poi puntualmente ripetuti e infittiti dopo la sua elezione nel corso delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza che, nel rispetto del Regolamento, ne costituivano la sede naturale, e sono poi culminati nella nota intervista rilasciata dal senatore Falanga. Ricorda in particolare, sul piano della frequenza e dell'intensità dei toni, soprattutto gli interventi del senatore Falanga e di altri componenti della Commissione giustizia.

Va precisato che, in base al Regolamento del Senato, le riunioni dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni non sono assoggettate ad alcun regime di pubblicità, non essendo prevista per le stesse la resocontazione sommaria, obbligatoria invece per le sedute in sede plenaria. Di conseguenza, risulta impossibile effettuare qualsivoglia verifica documentale in ordine alle sedute dell'Ufficio di Presidenza. Altre forme di accertamento da parte della Giunta non sono ammesse dal Regolamento del Senato e dalla prassi applicativa dello stesso, che vuole evitare di creare una sorta di processo parallelo domestico in cui si sentono testimoni e parti civili o per accertare fatti oggetto di procedimento penale. Pertanto, si ha una sorta di *vulnus* sul piano dell'istruttoria.

Al fine di superare i limiti conseguenti all'assenza di pubblicità delle sedute dell'Ufficio di Presidenza, la Giunta, nel corso della XVII legislatura, nell'ambito di alcuni esami di dichiarazioni rilasciate da altri senatori, acconsenti a far depositare una nota scritta dal Presidente della Commissione lavori pubblici, comunicazioni.

Occorre evidenziare, quindi, in relazione alla fattispecie astratta di cui trattasi, che la funzione di garanzia insita nel ruolo presidenziale può conferire nell'ordinamento parlamentare una valenza *lato sensu* certificativa alla ricostruzione scritta di un Presidente in ordine alle attività svolte in una sede informale quale quella dell'Ufficio di Presidenza. In altri termini, il ruolo *super partes* dei Presidenti di Commissioni nell'ordinamento parlamentare radica implicitamente una *potestas* certificativa *extra ordinem*.

D'altra parte, l'eventuale scelta di non avvalersi di tale atto *extra ordinem* avrebbe determinato un'irragionevole e incostituzionale disparità di trattamento tra coloro che esprimano un'opinione *intra moenia* in seduta plenaria di Commissione (che possono quindi avvalersi della resocontazione sommaria per far valere un'insindacabilità) e coloro che esprimano un'opinione *intra moenia* in una riunione dell'Ufficio di Presidenza (non tutelati qualora divulgino *extra moenia* tali opinioni).

Si ritiene, pertanto, che la forma di pubblicità prevista dal Regolamento del Senato non potesse essere l'elemento di discriminazione per valutare la sussistenza o meno di un'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, attese la valenza costituzionale di tale prerogativa e la conseguente scelta di tutelarla al massimo grado possibile, a prescindere quindi dalla circostanza che una determinata attività possa essere svolta.

Per quanto riguarda la parte relativa al disegno di legge sui magistrati eletti in cariche politiche, vi è una valutazione della corrispondenza contenutistica tra la dichiarazione effettuata *intra moenia* e quella effettuata *extra moenia*, che deve essere valutata in relazione non a una corrispondenza puntuale e specifica delle parole usate, ma al significato sostanziale delle stesse. Come più volte affermato anche dalla Corte costituzionale, a quel punto si va a guardare non il termine lessicale, bensì il valore contenutistico della dichiarazione, per cui si può rilevare il nesso funzionale.

Per tutti questi aspetti, soprattutto per quanto riguarda il profilo delle affermazioni concernenti la

querela, la Giunta propone, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor **Ciro Falanga**, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con il conseguente assorbimento della richiesta avanzata dall'ex senatore in ordine al medesimo procedimento penale.

**PRESIDENTE**. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**DE FALCO (Misto)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**DE FALCO (Misto)**. Signor Presidente, in relazione alla vicenda dell'ex senatore Falanga, sono stato relatore in Giunta e ho proposto che la stessa valutasse la insussistenza della prerogativa. La Giunta ha votato contro la mia proposta e, quindi, ha poi conferito l'incarico alla senatrice D'Angelo, che ha appena svolto la propria relazione. La Giunta, cioè, a maggioranza, con l'esclusione del sottoscritto e del senatore Grasso, ha affermato che sussiste, nel caso dell'ex senatore Falanga, la prerogativa e, quindi, la copertura - per così dire - recata dall'articolo 68, primo comma, degli atti e dei fatti anche resi *extra moenia* dall'avvocato Falanga, all'epoca dei fatti senatore **Ciro Falanga**.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, quindi, propone all'Assemblea di considerare che le dichiarazioni dell'avvocato Falanga siano coperte dalla prerogativa e ha respinto la mia proposta di relatore.

Ritengo, invece, che le dichiarazioni rese dall'ex senatore Falanga non possano essere considerate coperte dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Si è osservato, durante il dibattito in Giunta, che quelle dichiarazioni rese dall'ex senatore Falanga in un'intervista al «Corriere della Sera» del 18 maggio 2016 sarebbero sovrapponibili a quelle rese nel corso di alcune sedute dell'Ufficio di Presidenza della 2a Commissione, di cui - come ha detto la relatore - non esiste alcun resoconto, nemmeno sommario.

Si è ritenuto di poter ovviare a questa mancanza chiedendo, da parte dell'interessato allo stesso senatore D'Ascola - per un periodo è stato Presidente della 2a Commissione - di redigere ora per allora un documento che consentisse di affermare la coincidenza tra quello che era stato detto in una seduta dell'Ufficio di Presidenza e quello che è stato poi dichiarato al «Corriere della Sera», e ripeto ora per allora.

È stato creato quindi un documento, fatto accedere all'interno della Giunta su richiesta dell'interessato, che - secondo la relazione - configurerebbe la possibilità di considerare un'estensione dell'attività parlamentare l'intervista resa al «Corriere della Sera».

In realtà cosa dice poi nel contenuto il documento di D'Ascola? Esso si limita ad affermare che vi era stato puramente un rallentamento dei lavori parlamentari; nulla dice invece delle affermazioni che poi sono state oggetto di querela, e cioè della parte diffamatoria.

Allora dico semplicemente una cosa, senza farvi perdere tempo: non sussiste dimostrazione, né il Regolamento (articolo 135, quinto comma) consente di acquisire documenti tali da avere dimostrazione, in assenza di un documento precostituito (cioè di un resoconto sommario o completo), che sussista coincidenza e, quindi, nesso funzionale tra la dichiarazione resa o che sarebbe stata resa in Ufficio di Presidenza e quella che invece sicuramente è stata resa al «Corriere della Sera».

A questo punto cosa deve fare la Giunta, o meglio in questo caso l'Aula, per evitare di ergersi a giudice istruttore (la Giunta) e a giudice improprio (l'Aula)? Deve rimettere gli atti al giudice. Questa è la mia proposta e perciò voterò contro la relazione della Giunta, perché gli atti, ai sensi dell'articolo 135, vanno rimessi a questo punto al giudice naturale.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor **Ciro Falanga**, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con il conseguente assorbimento della richiesta avanzata dall'ex senatore Falanga.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

**Discussione del documento:**

**(Doc. IV-ter, n. 5) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco (ore 11,44)**

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio), trasmessa dal Tribunale di Verona il 28 aprile 2018».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dalla senatrice Anna Cinzia Bonfrisco costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Durnwalder, se intende intervenire.

**DURNWALDER, relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto di riassumere brevemente gli aspetti fondamentali della questione, rinviando per il resto alla relazione che comunque è già a disposizione dell'Assemblea.

Giunge al nostro esame la richiesta di procedere del gip di Verona nei confronti della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco. L'impianto accusatorio concerne i reati di associazione per delinquere, nonché di corruzione per atti d'ufficio.

Secondo l'accusa, la senatrice Bonfrisco avrebbe indebitamente accettato, per sé stessa e per terzi, nell'esercizio delle proprie funzioni di senatrice, del denaro o altre utilità da parte del signor Zoccatelli Gaetano, all'epoca direttore del CEV (Consorzio pubblico energia Veneto), nonché legale rappresentante di due società private, la Global Power SpA e la E-Global Service SpA.

Sempre secondo l'impianto accusatorio, la senatrice Bonfrisco avrebbe offerto un continuo appoggio politico, presentando, in particolare, degli emendamenti per l'inserimento del CEV fra le 35 grandi stazioni appaltanti nazionali, ove poi le due società private presiedute da Zoccatelli, la Global Power SpA e la E-Global Service SpA, sarebbero state, in via automatica, aggiudicatrici delle gare bandite dal CEV.

Le prestazioni che la senatrice Bonfrisco avrebbe conseguito per tale attività emendativa sarebbero state il pagamento di un soggiorno in Costa Smeralda per tre persone; l'assunzione, dietro richiesta della senatrice, di una persona presso la E-Global Service SpA, ossia una delle società di Zoccatelli; nonché il pagamento di 4.000 euro, sempre richiesto dalla senatrice Bonfrisco, per la campagna elettorale alle elezioni regionali del Veneto di una persona che, comunque, sarebbe vicina alla senatrice.

La questione era già stata affrontata nella scorsa legislatura, quando l'Assemblea aveva espresso un'autorizzazione parziale all'acquisizione delle intercettazioni telefoniche. L'Assemblea aveva anche sollevato un conflitto di attribuzione presso la Corte costituzionale, con un giudizio che è tuttora pendente davanti alla Corte; ciononostante il gip insiste nella richiesta a procedere.

La questione è stata esaminata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che ha rilevato che, pur essendo precluso alla stessa l'esame di merito dell'accusa, che ovviamente è riservato all'autorità giudiziaria, la Corte costituzionale impone comunque un giudizio sulla plausibilità della stessa, in base, in particolare, alla sentenza n. 188 del 2010. Sul punto, dalle intercettazioni telefoniche che sono state autorizzate dall'Assemblea nella scorsa legislatura, risulta che, per quel che riguarda l'azione più grave contestata nell'impianto accusatorio, la senatrice Bonfrisco abbia offerto, anzi abbia insistito per il pagamento del soggiorno in Costa Smeralda e che era proprio Zoccatelli a non volere, a rifiutare detto pagamento. Considerato che sembra impossibile una corruzione *contra voluntatem*, l'impianto accusatorio, sotto questo punto di vista, essendo comunque unitario, ad avviso della Giunta

delle elezioni e delle immunità parlamentari non scavalca il limite della plausibilità.

Vi è poi un secondo argomento: la prestazione che sarebbe stata offerta dalla senatrice Bonfrisco sarebbe l'attività emendativa. Già di principio, l'emendamento non è un atto individuale, ma è comunque soggetto sempre a una deliberazione collegiale, sul cui esito è difficile dare certezze. La Giunta ha inoltre valutato, in modo più incisivo e più rilevante, che, tra gli emendamenti presentati dalla senatrice Bonfrisco proprio nel periodo in cui ricade la contestazione da parte del gip di Verona, due (precisamente gli emendamenti 2.68 (testo 2) e 5.0.8) sono stati ritirati nel corso della discussione in Assemblea. Un ulteriore emendamento presentato in Commissione è stato dichiarato inammissibile, in quanto il suo contenuto è già consentito dalla normativa vigente.

L'emendamento che poi ha effettivamente regolato tutta la materia è stato invece presentato dal MoVimento 5 Stelle e in questo ambito la senatrice Bonfrisco non ha presentato emendamenti relativi al contenuto della proposta avanzata dal MoVimento 5 Stelle. Quindi, in sostanza, abbiamo due emendamenti, che comunque sono stati ritirati dalla senatrice, un emendamento dichiarato inammissibile - ma è stato argomentato che, comunque, il contenuto di tale emendamento era già autorizzato dalla legislazione vigente - mentre il vero e proprio l'emendamento è stato presentato dal MoVimento 5 Stelle.

Per tutte queste ragioni la Giunta, visto che l'accusa non supera il giudizio di plausibilità o non implausibilità, si è espressa nel senso che comunque sussistono le prerogative per la concessione dell'immunità parlamentare, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

**PRESIDENTE.** Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dalla senatrice Anna Cinzia Bonfrisco costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore De Bertoldi. Congratulazioni).*

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**BRUZZONE** *(L-SP-PSd'Az).* Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BRUZZONE** *(L-SP-PSd'Az).* Signor Presidente, ho chiesto di intervenire a fine seduta per ricordare che il 3 gennaio scorso un ragazzo di ventotto anni è deceduto in autostrada, nel tratto tra Lodi e Casalpusterlengo, mentre la sua fidanzata di ventisette anni è in gravissime condizioni. Altre dieci persone sono state ferite, tra cui cinque minori. Si tratta però non di un normale incidente autostradale, ma dell'ennesimo caso di incidente creato dalla presenza di animali, in questo caso selvatici, ovvero ungulati, della specie cinghiale, in autostrada.

Ferma restando la responsabilità di chi deve avere cura della recinzione e della protezione della rete autostradale, il fenomeno degli incidenti causati da animali selvatici sulle strade del nostro Paese sta assumendo dimensioni veramente rilevanti. Solo in Lombardia, ultimamente si sono verificati 400 incidenti stradali, di cui due mortali e migliaia di altri incidenti sono avvenuti in altre Regioni.

Le Regioni hanno il compito di gestire e verificare la presenza degli animali selvatici sul proprio territorio, ma non riescono a farlo liberamente o come si dovrebbe. La Regione Lombardia - ad esempio - che è stata direttamente coinvolta da questo ultimo grave incidente, non ha la possibilità di provvedere al controllo della fauna selvatica, in quanto impedita da pareri che gli vengono forniti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che sostanzialmente vietano la possibilità di fare gli interventi come dovrebbero essere fatti.

Nella fattispecie, viene vietato il controllo tramite la braccata perché ritenuta troppo invasiva, tralasciando - da parte di ISPRA - il fatto che, forse, se si tratta di atteggiamenti invasivi, occorre riferirsi ad animali che provocano morti e incidenti nelle nostre strade. Siamo a conoscenza di cittadini oggi seduti su una sedia a rotelle a causa di un incidente.

Avviandomi alla conclusione, è necessario, quindi, rivedere completamente il sistema, ovvero

eliminare i pareri centralizzati di un ente come ISPRA su giudizi e iniziative che dovrebbero essere di carattere locale. È necessario mettere riparo a una sentenza della Corte costituzionale, che ha modificato il sistema del controllo faunistico nel nostro Paese, ridando la possibilità agli operatori interessati di intervenire. Da questo punto di vista, il richiamo che faccio - sostenuto anche dall'intero mondo agricolo, oltre che da tutti quei cittadini che viaggiano nelle nostre strade, autostrade, ma soprattutto nelle strade di campagna e di Appennino - è che si giunga il più velocemente possibile a una revisione della legge nazionale e al superamento della mentalità ISPRA e dei suoi pareri spesso e volentieri imbarazzanti, come nel caso di specie. Del resto, è sufficiente ricordare il parere ISPRA trasmesso alla Commissione europea sui cosiddetti KC: dobbiamo eliminare posizioni che alla fine risultano rivelarsi un danno grave alla salute pubblica, alla quale tutti quanti dobbiamo badare, superando determinate mentalità animalistiche o protezionistiche che, purtroppo, ogni giorno che passa, regnano sempre più anche all'interno di un istituto importante come ISPRA. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

[PILLON](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILLON (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei focalizzare l'attenzione dell'intera Assemblea su un fatto che si è verificato pochi giorni fa.

Sono appena decorse le festività natalizie e, ancora una volta, anche quest'anno, molti padri e madri non le hanno potuto trascorrere con i loro bambini a causa del fenomeno della sottrazione internazionale di minori. Ma, soprattutto, alcuni bambini non sono potuti stare con la loro mamma o il loro papà per siffatto fenomeno.

I numeri sono di tutto rispetto: dall'annuario statistico del Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale risultano 281 casi solo nello scorso anno, 102 dei quali nella sola Unione europea. Alcuni Paesi interessati - in particolare la Slovacchia - sembrano non volersi attenere alle convenzioni internazionali sul punto. Abbiamo, tra l'altro, il caso dell'Associazione International child abduction Slovakia, che è dovuta intervenire presso l'ambasciatore della Repubblica slovacca Jan Soth, in quanto molto spesso gli ordini dei tribunali italiani e slovacchi vengono disattesi nella loro applicazione.

Sono stati segnalati al sottoscritto ben sei casi, tra cui quello di Andrea Cavalcanti, che ha vinto tutte le pratiche - sia in Italia che in Slovacchia - ma il cui figlio viene ancora trattenuto in Slovacchia; il caso di Leonardo Rasso che, dopo anni di inutili battaglie, ha cercato di patteggiare con la ex moglie per poter incontrare la figlia, ma molto spesso si reca fino in Slovacchia, per poi dover ritornare senza aver potuto incontrarla; il caso di Emiliano Russo, la cui impossibilità a incontrare la prole gli ha causato una tale situazione di prostrazione da portarlo a contrarre una seria disabilità; il caso di Alessandro Matera, la cui ex compagna slovacca è morta suicida e, nonostante questo, il tribunale slovacco ha preferito affidare il figlio minore al cognato slovacco anziché al padre; il caso di Andreas Masoner, che vede il figlio su Skype ormai da anni, e il caso di Marco Di Marco che, nonostante un provvedimento esecutivo di rimpatrio del tribunale di Ascoli Piceno, nonostante provvedimenti favorevoli dei tribunali regionali di Bratislava e della Corte suprema slovacca, vede il figlio su Skype da quattro anni e mezzo.

Invitiamo pertanto la Presidenza del Senato - si deve far diligente parte presso la Presidenza del Consiglio, presso i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia - di far dare finalmente seguito alle giuste richieste dei minori in questione. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

[CORRADO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRADO (M5S). Signor Presidente, gentili colleghi, al confine tra le province calabresi di Cosenza e Crotona, nel territorio del piccolo Comune di Scala Coeli, un tratto dell'amenissima vallata del fiume Nicà, parte coperto di uliveti e vigneti e parte riservato al pascolo brado delle vacche podoliche, è oggi deturpato dall'impianto per rifiuti speciali non pericolosi di località Case Pipino, di proprietà della Bieco SrL - *nomen omen* - impianto di cui la Regione Calabria vuole a tutti i costi autorizzare

l'ampliamento per conferirvi anche rifiuti pubblici. Ripeto: lo vuole fare a tutti i costi, tant'è che alla seconda conferenza di servizi, il 17 dicembre scorso, il commissario *ad acta* ha rinviato la decisione finale al prossimo 24 gennaio solo per dare tempo alla Bieco di rimodulare il progetto accogliendo la richiesta del rappresentante dell'Ambito territoriale omogeneo (ATO) di Cosenza di destinare alla gestione pubblica dei rifiuti metà della discarica, con capacità, una volta ampliata, di oltre un milione di metri cubi.

Si è convinti - anzi si sa già, evidentemente - che questa volta la struttura tecnica di valutazione della Regione concederà il parere positivo, negato invece a giugno scorso per diverse ragioni, non ultimo il divieto di transito sulla strada di accesso all'impianto sempre ribadito dalla limitrofa Provincia di Crotone, questa volta non invitata. L'esclusione ha coinvolto anche la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), deputata alla valutazione dell'impatto paesaggistico dell'intervento, che aveva chiesto delucidazioni. Non è, invece, stato necessario chiudere la porta in faccia al Dipartimento regionale agricoltura che, in presenza di coltivazioni biologiche, DOP e IGP, nonché di allevamenti bovini di qualità, a giugno aveva a sua volta dato parere negativo, ma a distanza di soli cinque mesi, il 20 novembre, ha ribaltato la propria posizione.

Restano contrarie all'ampliamento della discarica, oggettivamente incompatibile con la vocazione agricola e turistica del territorio, oltre alle associazioni di categoria e ambientaliste - penso soprattutto a Legambiente, cui va dato atto di essere attivissima sul tema - le popolazioni di Scala Coeli, di Cariati, di Terravecchia, di Mandatoriccio e di Crucoli (territori percorsi anch'essi dal fiume Nicà) i cui Consigli comunali si sono da tempo espressi inequivocabilmente per il no all'ampliamento.

I rapporti di forza sono ovviamente sbilanciati, ma la pervicacia e la facilità - lasciatevelo dire - con cui la Regione Calabria, ancora una volta, ignora non solo qualificati pareri di altre amministrazioni, carenze progettuali e molte inadempienze e irregolarità commesse, ma anche le aspirazioni delle comunità locali di quelle stesse aree interne che la SNAI, alla quale la Calabria ha aderito solo nel 2015, ultima di 20 Regioni, le consentirebbe di rivitalizzare se solo avesse la capacità e soprattutto la volontà di progettare e spendere le ingenti risorse pubbliche disponibili per i fini dichiarati, integrano l'ennesima insopportabile sopraffazione.

Il rispetto della direttiva europea sull'economia circolare non può essere eluso ulteriormente.  
(*Applausi dal Gruppo M5S*).

#### **Atti e documenti, annuncio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di martedì 15 gennaio 2019**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 15 gennaio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

*(Vedi ordine del giorno)*

La seduta è tolta (*ore 12,04*).

*Allegato A*

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 ( [926](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

#### **Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalle spese di missione di cui agli articoli 13 e 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, valutato in 30.520 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003 ( [927](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella



*Gazzetta Ufficiale.*

**DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015 ( [928](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 8.729 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; *b)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016 ( [929](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

*a)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;

*b)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne

l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutati in 4.219 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutati in 5.479 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 4.900 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Allegato B*

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 926**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 927**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 928**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 929**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

*Doc. IV-ter*, n.1:

sulla votazione relativa al documento, il senatore Puglia avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

*Doc. IV-ter*, n.3:

sulla votazione relativa al documento, la senatrice Masini avrebbe voluto esprimere un voto di

astensione.

*Doc. IV-ter*, n.5:

sulla votazione relativa al documento, la senatrice Rossomando avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Bogo Deledda, Bonifazi, Borghesi, Borgonzoni, Bossi Umberto, Caliendo, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Crimi, De Poli, Fattori, Fedeli, Florida, Fusco, La Mura, Merlo, Monti, Napolitano, Rojc, Ronzulli, Santangelo, Siri e Solinas.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Casini, per partecipare ad incontri internazionali.

### **Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione**

Con lettera in data 3 gennaio 2019, il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ha comunicato l'espulsione dei senatori De Bonis e De Falco dal Gruppo medesimo.

I predetti senatori entrano a far parte del Gruppo Misto, in quanto non hanno fatto pervenire alla Presidenza del Senato dichiarazioni di adesione ad altro Gruppo.

### **Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

In data 21 dicembre 2018, è stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 11a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), approvata nella seduta del 18 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) (COM(2018) 380 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 11).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

### **Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, variazioni nella composizione**

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 28 dicembre 2018, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale la deputata Angela Ianaro in sostituzione del deputato Luca Migliorino, dimissionario.

### **Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione**

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 8 gennaio 2019, il senatore Durnwalder ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, pendente dinanzi al Tribunale di Verona - Sezione del Giudice per le indagini preliminari (*Doc. IV-ter*, n. 5-A).

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018 (997)

(presentato in data 27/12/2018);

senatore Mantero Matteo

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati (998)

(presentato in data 21/12/2018);

senatori Barbaro Claudio, Pellegrini Emanuele, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussoni Luigi, Bagnai Alberto, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzagliani Giuliano, Pepe Pasquale,

Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Delega al Governo per la razionalizzazione della normativa sullo sport (999)

(presentato in data 21/12/2018);

senatori Vallardi Gianpaolo, Bergesio Giorgio Maria, Ripamonti Paolo, Sbrana Rosellina

Disposizioni in materia di etichettatura (1000)

(presentato in data 09/01/2019).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

sen. Ostellari Andrea ed altri

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altri misure in materia di circonvensione di persone anziane (980)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 08/01/2019);

*4<sup>a</sup> Commissione permanente Difesa*

sen. Rojc Tatjana, sen. Bressa Gianclaudio

Disposizioni per la riabilitazione storica degli appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della prima Guerra mondiale (991)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 09/01/2019).

*In sede referente*

*8<sup>a</sup> Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni*

sen. Lupo Giulia

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo (727)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 08/01/2019).

### **Indagini conoscitive, annunzio**

La 3<sup>a</sup> Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sulle condizioni e le esigenze delle comunità degli italiani nel mondo.

### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 2 gennaio 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (n. 62).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 4 gennaio 2019 - alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente e - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro il termine del 13 febbraio 2019. La Commissione 14<sup>a</sup> potrà formulare le proprie osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione entro il 3 febbraio 2019.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 19 dicembre 2018, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello

stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 63).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 29 gennaio 2019.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, con lettera in data 20 dicembre 2018, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 64).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 29 gennaio 2019.

#### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento**

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 19 dicembre 2018, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del generale di corpo d'armata Antonio Ricciardi a Presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo (n. 14).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 29 gennaio 2019.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 28 dicembre 2018, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del professor Domenico Parisi a Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) (n. 15).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 29 gennaio 2019.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, con lettera in data 19 dicembre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione corredata, dai relativi allegati, concernente l'attività svolta e il bilancio consuntivo del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura e analisi dell'economia agraria (CREA) riferita all'anno 2017.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Atto n. 134).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 24 dicembre 2018, ha inviato la Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4<sup>a</sup> e alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Atto n. 135).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 31 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 3, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, copia del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di approvazione del bilancio consuntivo del Fondo edifici di culto per l'anno 2017, corredato dai relativi allegati.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup> e alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Atto n. 136).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 13 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e sul suo possibile sviluppo, per gli anni 2016 e 2017.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a e alla 12a Commissione permanente (Atto n. 132).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 27 dicembre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, la relazione - per l'anno 2017 - sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. CLVI*, n. 1).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 28 dicembre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 109, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) nel primo semestre 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. LXXIV*, n. 2).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 2 gennaio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *a-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano per l'anno 2017.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. LXXXIV*, n. 1).

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 24 dicembre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, in sede referente, alla 14a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti (*Doc. LXXXVI*, n. 2).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 20 dicembre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dell'articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, relativa all'anno 2017.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. XXXVIII*, n. 1).

**Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (COM(2018) 891 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a, 4a e 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020. Relazione di sintesi 2018 sulle relazioni annuali di attuazione dei programmi riguardanti l'attuazione nel periodo 2014-2017 (COM(2018) 816 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su una panoramica e una valutazione dei dati statistici e delle informazioni sugli scambi automatici nel settore della fiscalità diretta (COM(2018) 844 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla

Commissione 14a;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Bilancio e possibili prospettive per quanto riguarda la situazione di non reciprocità nel settore della politica dei visti (COM(2018) 855 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (COM(2018) 857 definitivo), alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (COM(2018) 858 definitivo), alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Comunicazione della Commissione. Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 30 marzo 2019 - Attuazione del piano d'azione predisposto dalla Commissione per ogni evenienza (COM(2018) 890 definitivo), alla 14a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 3a.

#### **Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti. Deferimento**

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 20 dicembre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito a concessioni e criticità concorrenziali.

La predetta segnalazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 133).

#### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 236 del 7 novembre 2018, depositata il 14 dicembre 2018, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall'art. 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, del codice penale, per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente di cui al numero 1) del primo comma dell'art. 577 del codice penale.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 29).

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 21, 24 e 27 dicembre 2018, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento (INSR) per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 93);

della Fondazione Casa Buonarroti per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 94);

della Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Fondazione C.i.s.a.m.) per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 95);

di Poste Italiane S.p.A. per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 96);

dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) per l'esercizio 2017. Il predetto documento è

deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 97*);

dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 98*); di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane, per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 99*).

### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i seguenti progetti di atti legislativi: in data 3 gennaio 2019, proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (COM (2018) 892 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 28 febbraio 2019. L'atto è altresì deferito per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 14a;

in data 9 gennaio 2019, proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM (2018) 893 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 6 marzo 2019. L'atto è altresì deferito per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 14a;

in data 9 gennaio 2019, proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM (2018) 894 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 6 marzo 2019. L'atto è altresì deferito per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a, 10 e 14a;

in data 9 gennaio 2019, proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM (2018) 895 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 6 marzo 2019. L'atto è altresì deferito per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 14a.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 22 dicembre 2018 al 9 gennaio 2019)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 16

BRUZZONE: sull'anticipazione della caccia alla tortora selvatica (4-00383) (risp. COSTA, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

PAROLI ed altri: sulla partecipazione di Taiwan all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile



(ICAO) (4-00407) (risp. DI STEFANO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Interrogazioni

[MALPEZZI](#), [MARCUCCI](#), [FARAONE](#), [D'ARIENZO](#), [STEFANO](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [COMINCINI](#), [GINETTI](#), [MESSINA Assuntela](#), [SBROLLINI](#), [ROJC](#), [VALENTE](#), [CUCCA](#), [BINI](#), [GARAVINI](#), [BITI](#), [FEDELI](#), [IORI](#), [ROSSOMANDO](#), [FERRARI](#), [LAUS](#), [PARRINI](#), [TARICCO](#), [GRIMANI](#), [MARGIOTTA](#), [RICHETTI](#), [ASTORRE](#), [CIRINNA'](#), [ALFIERI](#), [MISIANI](#), [D'ALFONSO](#), [VATTUONE](#), [MAGORNO](#), [MANCA](#), [PARENTE](#), [GIACOBBE](#), [FERRAZZI](#), [COLLINA](#), [PITTELLA](#), [BOLDRINI](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

da notizie apparse sugli organi di stampa, sembrerebbe che il prematuro allontanamento dei 30 membri del Consiglio superiore di sanità, organismo di primo livello scientifico che annovera scienziati di chiara fama, come il farmacologo Silvio Garattini, il genetista Bruno Dallapiccola, l'endocrinologo Andrea Lenzi, sia stato preceduto da un'inchiesta ordinata dal Ministro in indirizzo sui precedenti politici dei suoi componenti;

questa istruttoria, sempre secondo le fonti di stampa, non sarebbe stata realizzata per valutare le qualità professionali dei componenti dell'organismo ma gli eventuali trascorsi politici dei nominati e anche dei loro parenti;

tale attività di controllo sarebbe stata determinante per definire le sorti professionali dei membri che sono stati rimossi dall'incarico, per fare spazio, come indicato nella nota del Ministro del 3 dicembre 2018, ad "altre personalità meritevoli";

il documento, come spiegano sempre le fonti di stampa, sarebbe stato richiesto direttamente dal Ministro e raccoglierebbe un'inchiesta sui membri del Consiglio superiore di sanità: in particolare, sarebbero stati segnalati il vicepresidente del Consiglio superiore, Adelfio Elio Cardinale, professore di Radiologia all'università di Palermo, colpevole perché sposato "con Magistrato Palma", cioè Anna Maria Palma, già procuratore a Palermo e Caltanissetta; il professor Francesco Bove, docente di Anatomia umana a "La Sapienza" di Roma, colpevole di essere iscritto all'ordine dei giornalisti; il professor Placido Bramanti, ordinario di Scienze mediche applicate all'università di Messina, colpevole di essere stato candidato alle amministrative in Sicilia; il professor Antonio Colombo, luminare della cardiologia che ha lavorato negli ospedali di Stanford e della Columbia University, colpevole di essere uno dei medici che hanno operato Berlusconi; la professoressa Gabriella Fabbrocini, del Dipartimento di Medicina clinica e chirurgica della "Federico II" di Napoli, colpevole di essere stata candidata alle ultime elezioni politiche, e il dottor Giuseppe Segreto, Medicina generale, colpevole di essere stato deputato per la Regione Siciliana del Psi dal 2001 al 2006;

sempre secondo la stampa l'inchiesta sarebbe stata selettiva e l'epurazione avrebbe dovuto riguardare solo i sei membri indicati, tuttavia, il regolamento non lo avrebbe consentito e si è preferito revocare tutti i componenti. In tal senso, il Ministro, sempre nella nota del 3 dicembre, ha dichiarato: "Sono sicura che alcuni componenti possano essere nuovamente nominati, di certo non i vertici",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia richiesto tale indagine e se il suo fine fosse quello di valutare gli orientamenti politici e non le qualità professionali dei componenti del Consiglio superiore di sanità;

se gli esiti di tale indagine abbiano influenzato la scelta di rimuovere i componenti del Consiglio superiore di Sanità due anni prima della scadenza;

se non ritenga che l'eventuale richiesta di tale indagine sia incompatibile col suo ruolo di guida amministrativa e politica di un settore così delicato e complesso come quello della sanità pubblica.

(3-00486)

[DE FALCO](#), [FATTORI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che: il Ministro dell'interno, in questi ultimi mesi, relativamente a navi che avevano effettuato salvataggi in mare, ha affermato che i porti italiani sarebbero stati e sono "chiusi";

ricordando che in nessun Paese del mondo è possibile chiudere i porti in modo generalizzato, mentre in Italia è lecito vietare l'accesso di una nave o di una tipologia di navi in un tratto di mare territoriale, per ragioni specifiche, con provvedimento adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai

sensi dell'articolo 83 del codice della navigazione (di cui al regio decreto n. 327 del 1942, e successive modificazioni) per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende;

si tratta di materia di competenza esclusiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo in caso di connessione con la tutela dell'ambiente;

acclarato che nonostante non sussista alcun potere, nemmeno d'indirizzo, né un dovere di consultazione, verso il Ministro dell'Interno, quest'ultimo ha più volte sostenuto il contrario, ovvero che sia stato adottato un provvedimento di chiusura dei porti,

si chiede di sapere:

che cosa abbia inteso dire il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in risposta all'interrogazione a risposta immediata 3-00023 della Camera dei deputati il 20 giugno 2018, laddove aveva affermato che: "In mancanza dell'assenso del Ministro dell'Interno (...) non sarebbe stato possibile per la Guardia costiera dirigersi verso alcun porto italiano", visto che, in risposta allo stesso atto di sindacato ispettivo, lo stesso Ministro ammetteva che: "non vi è stato alcun atto formale di chiusura dei porti italiani";

quali siano i provvedimenti che i Ministri in indirizzo avrebbero emanato con i quali sia stata determinata la chiusura dei porti, e se intendano renderli pubblici, in modo da poterne conoscere e valutare le motivazioni;

se non convengano che, qualora siffatti provvedimenti non esistessero, come si ritiene, o non fossero stati resi pubblici, si configurerebbe la possibilità di una lesione ai diritti umani e dunque la possibilità di agire per la loro tutela, anche presso le Corti europee.

(3-00487)

[PEROSINO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il completamento della A33 Asti-Cuneo è una questione annosa, dato che l'opera, iniziata dalle due città capoluogo, è incompleta per un tratto intermedio di 6,7 chilometri, oltre ad un tratto della tangenziale di Alba di circa 3 chilometri che necessita di ammodernamento;

già i Governi precedenti hanno operato, sebbene con successi parziali;

la società concessionaria, lamentando la passività gestionale dell'opera (veritiera per il tratto finale tra Alba e Bra, che non collega grandi città, ma che rappresenta comunque nodo del traffico intenso e pesante della provincia di Cuneo), ha richiesto la proroga di 4 anni della concessione di un'altra arteria autostradale, la Torino-Milano, dal 2026 al 2030;

come conseguenza risultano, come dichiarato in più sedi dal Ministro in indirizzo, costi maggiori e più precisamente minori canoni concessori su altre autostrade tra il 2026 e il 2030, sebbene il concessionario debba comunque essere pagato, e il completamento potesse essere una soluzione;

il Ministro ha dichiarato, appena insediato, che avrebbe verificato la possibilità di spendere meno ed ottenere dal concessionario il medesimo risultato, ma il concessionario pare che non intenda trattare sul punto;

se, da un lato, è vero che sono passati tanti anni di immobilismo e qualche mese in più potrebbe essere concesso, seppure a fatica rispetto alla necessità di rispondere alle richieste dell'opinione pubblica, dall'altro occorre considerare che sarebbe necessario del tempo per iniziare i lavori (occupazione dei terreni, riapprovazione di parte del progetto cambiato in corsa, evitando la costruzione di una galleria di 3 chilometri circa) e per terminarli,

si chiede di sapere:

se sia all'attenzione del Ministro in indirizzo lo studio sul completamento della A33 Asti-Cuneo;

se vi siano dei contatti con la società concessionaria;

quali iniziative intenda adottare al fine di provvedere in tempi celeri al completamento dell'importante arteria autostradale.

(3-00488)

[MODENA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: durante il precedente Governo di centro sinistra, il Ministro dell'economia *pro tempore* Pier Carlo

Padoan, con lettera protocollata alla Commissione europea il 27 settembre 2017, chiese che l'Italia fosse autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e a introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, fatta eccezione per i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese, di cui all'articolo 282 della suddetta direttiva, e a convogliare le fatture nel «Sistema di Interscambio» («SdI»), gestito dall'Agenzia italiana delle entrate;

la richiesta dell'introduzione obbligatoria della fatturazione elettronica venne motivata, come si legge nella considerazione numero 3 della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, in base al fatto che "le fatture presentate attraverso lo SdI, consentirebbero all'amministrazione tributaria italiana di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori". Le autorità tributarie potrebbero quindi effettuare controlli tempestivi e automatici in merito alla coerenza degli importi IVA dichiarati e versati;

secondo il Governo *pro tempore* l'introduzione di tale obbligo non avrebbe comportato molti problemi burocratici complessi, come si legge nella considerazione numero 5 della già citata DEC 2018/593: "L'Italia sostiene che il lavoro preparatorio per l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è già stato compiuto sulla base dell'uso facoltativo del sistema SdI esistente, garantendo una transizione agevole verso la fatturazione elettronica, limitando nel contempo l'incidenza della misura speciale sui soggetti passivi";

la scelta dello Stato italiano di normare il processo di trasmissione elettronica della fattura tramite un sistema centralizzato di interscambio, così come il porre in capo ai singoli soggetti il controllo della presa in carico dal sistema centrale di tali documenti, è stata rappresentata come un'operazione di "semplificazione" sulla tenuta contabile;

dall'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 a carico di 3 milioni di contribuenti IVA (al netto degli esonerati e a fronte del totale di circa 6 milioni di contribuenti IVA) si stima una attesa di maggior gettito pari a 2 miliardi di euro;

come rilevano puntualmente i 5 articoli dispositivi della decisione di esecuzione 2018/593, trattasi di una scelta autonoma del Governo italiano, unico caso in Europa, oltre a quello del Portogallo, figlio di una impostazione tipica delle "sinistre", di monitorare, soggiogare e tenere sotto controllo la libera iniziativa privata, impostazione che è antitetica al programma di centro destra;

tale scelta autonoma risulta essere incomprensibilmente confermata dal Governo Conte, che ben avrebbe potuto ritrattare le richieste del precedente nei confronti dell'Europa (visti anche i continui proclami fatti in questa direzione);

tale decisione è destinata a creare "figli e figliastri", considerata l'applicazione del regime forfettario ad una platea maggiore di contribuenti, in contrasto con le più elementari regole di uguaglianza e produrrà effetti distorti, considerando anche le diverse indicazioni, con riferimento agli stranieri;

il dato di 1,5 milioni di fatture transitate dal 1° gennaio 2019 al 3 gennaio 2019 sul sistema di interscambio (SDI), come annunciato "trionfalmente" nella giornata del 3 gennaio da parte dell'Agenzia delle entrate, nulla rileva circa le molteplici criticità che stanno incontrando le aziende, in quanto appunto si tratta dei dati di chi è riuscito a caricare le fatture, ma nulla dice dell'immane e gravoso carico di lavoro, a cui si stanno sottoponendo le aziende più o meno strutturate;

a distanza di soli due giorni dal comunicato dell'Agenzia delle entrate, aumentano le notizie sulle criticità che stanno riscontrando gli operatori economici interessati, si segnala a tal fine anche il recente esposto del Codacons per interruzione di pubblico servizio, a causa di numerosissime segnalazioni di malfunzionamento della piattaforma *web* dell'Agenzia delle entrate;

politicamente e razionalmente a nulla vale la considerazione, espressa anche dal Governo nelle Commissioni parlamentari competenti, rispondendo ad altre interrogazioni, di prevedere l'applicazione di tale obbligo per scaglioni di fatturazione e/o per numero di dipendenti e/o per tipologie di attività, esonerando in tal modo le partite IVA meno strutturate amministrativamente di dimensioni piccole e medie che comporterebbe "una riduzione del gettito stimato derivante dall'introduzione di tale adempimento, e, pertanto, necessiterebbe di copertura finanziaria", in quanto i Governi sono sempre

chiamati a fronteggiare eventi e situazioni che determinano la necessità di dare copertura con provvedimenti che possono favorire alcuni e caricare di maggiori costi altri o recuperare risorse tagliando spese improduttive;

la direttiva 2006/112/CE evidenzia come: "le fatture cartacee e quelle elettroniche debbano ricevere lo stesso trattamento", "(...) gli oneri amministrativi gravanti sulle fatture cartacee e su quelle elettroniche debbano equivalersi", "(...) debba essere garantita la parità di trattamento anche con riguardo alle competenze delle Autorità fiscali, al fine di affermare che i diritti e gli obblighi dei soggetti passivi dovrebbero applicarsi in condizioni di parità indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo scelga di emettere fatture cartacee o fatture elettroniche",

si chiede di sapere:

per quali motivi il Governo Conte abbia avvallato la scelta del Governo precedente in materia di fatturazione elettronica e non abbia ritirato la richiesta presentata dal Ministro dell'economia *pro tempore* Pier Carlo Padoan, con lettera protocollata alla Commissione europea il 27 settembre 2017, di autorizzazione alla Italia di una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover riconsiderare con immediata urgenza la possibilità di eliminare l'obbligo della fatturazione elettronica, alla luce dell'art. 218 della direttiva 2006/112/CE e dell'aumento di oneri e costi facenti capo ai soggetti passivi.

(3-00489)

[TIRABOSCHI](#), [MALLEGNI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

si è svolta recentemente una conferenza internazionale a New York sulle locazioni brevi, un settore attualmente dominato da pratiche illegali che, invece, se ben regolamentato potrebbe diventare parte integrante dell'economia nel segno della responsabilità sociale e della sostenibilità economica, mettendo al bando le speculazioni immobiliari e riportando lo strumento alla sua *mission* originaria;

la "*home sharing*" potrebbe essere positiva per l'economia qualora diventasse una piattaforma per persone comuni che intendono affittare la propria casa e non già un *business* per i professionisti della speculazione immobiliare che utilizzano le piattaforme per affittare case e appartamenti a breve termine per 365 giorni all'anno, trasformando alloggi privati in *hotel* abusivi, non regolamentati e presumibilmente non tassati, privilegiando gli inquilini di passaggio rispetto ai residenti a lungo termine;

il passaggio da immobili residenziali a *hotel* abusivi complica la ricerca di alloggi per i residenti, compromette la vivibilità di condomini e quartieri, indebolisce il senso di appartenenza alle comunità locali, pone una serie di rischi in termini di sicurezza, sia per gli ospiti, sia per il vicinato, e, infine, sottrae allo Stato il gettito dovuto, poiché permette di inquadrare un'attività commerciale nel settore degli affitti, che è esentasse o quasi, anziché nel settore alberghiero che è, invece, sottoposto a una forte pressione fiscale,

si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo intendano mettere in campo per recepire i principi che la conferenza internazionale di New York ha individuato, al fine di favorire, da un lato, la responsabilità sociale dell'*home sharing* e, dall'altro, contrastare i professionisti della speculazione immobiliare, così come estirpare l'evasione fiscale dilagante di questo settore di economia che, fatturando somme considerevoli, non può essere solo sottoposto all'istituenda imposta sui servizi digitali, ma deve essere regolamentato in maniera complessiva, attraverso il rispetto sia di normative più vincolanti sotto il profilo della sicurezza, sia di normative fiscali eque che prevedano identici livelli di tassazione previsti per gli *hotel*.

(3-00490)

[ROJC](#) - *Ai Ministri della difesa e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

secondo quanto denunciato dalle organizzazioni sindacali, presso la base statunitense di Aviano, in provincia di Pordenone, sarebbero stati violati alcuni accordi bilaterali tra l'Italia e gli Stati Uniti in merito alle assunzioni di personale italiano all'interno della base;

infatti, secondo quanto riportato dalle organizzazioni, dal 2003 al 2018 sarebbero stati persi 115 posti

di lavoro tra il personale civile italiano, che sarebbe passato, pertanto, da 833 a 718 unità;  
i lavoratori italiani delle basi militari degli USA nel territorio nazionale operano per il settore difesa del Governo italiano in virtù di accordi bilaterali tra Italia e USA (ancora in parte secretati) chiamati "SOFA Agreement", o "SHELL Agreement" e sono assunti direttamente dalle Forze armate statunitensi;  
differentemente da altri Paesi europei, come la Spagna, la Grecia e la Germania, dove i lavoratori locali sono assunti dal Governo di quel Paese e prestatati all'amministrazione USA, in Italia ogni installazione militare americana opera con una propria figura giuridica;  
tali lavoratori operano per un ente rappresentato in ambito contrattuale da una commissione americana denominata JCPC ("Joint Civilian Personnel Committee") e avente come controparte solo due sigle sindacali. Infatti, il CCNL che dà attuazione alle disposizioni del Memorandum di Intesa concluso il 12 maggio 1981 fra i rappresentanti di FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL e la Commissione di coordinamento delle Forze armate USA per il personale civile in Italia, che contiene le condizioni d'impiego concordate relative al personale civile italiano e cittadini di altri Stati dell'Unione europea, alle dipendenze delle Forze armate statunitensi in Italia, all'articolo 2, chiarisce che: "I Comandi intrattengono rapporti sindacali con FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL";  
premessi, inoltre, che:  
la citata violazione degli accordi relativi alle assunzioni è stata già segnalata all'Ispettorato del lavoro di Pordenone;  
inoltre, nell'aprile 2018 è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Pordenone;  
a quanto detto si aggiunga che, secondo quanto riportato dalle organizzazioni sindacali, i vertici Usaf avrebbero paventato la chiusura della base, in caso d'impossibilità ad assegnare posti ai civili americani,  
si chiede di sapere:  
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le loro valutazioni in merito;  
se non ritengano opportuno adoperarsi presso la Direzione del personale delle Basi Usa Jcpc, al fine di chiarire le modalità di assunzione del personale civile nelle basi militari USA sul territorio nazionale.  
(3-00491)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[PARRINI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la riforma dell'ordinamento professionale forense attuata con la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", ha considerevolmente modificato composizione, durata e funzioni delle istituzioni forensi, determinando una molto marcata soluzione di continuità rispetto all'assetto previgente;  
la legge, infatti, ha ridisegnato la fisionomia delle istituzioni forensi, riscrivendone compiti e prerogative e nell'ambito della revisione dei procedimenti di designazione dei loro componenti, anche il regime d'ineleggibilità degli stessi;  
in particolare, l'articolo 34 della legge n. 247 del 2012, dispone che "Il CNF (...) dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi";  
in materia d'ineleggibilità è intervenuta successivamente la legge 12 luglio 2017, n. 113, recante "Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi". A tal riguardo, l'articolo 3, comma 3, dispone che: "Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato";  
in materia di regime transitorio l'articolo 17, comma 3, stabilisce che: "In sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell'ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della

presente legge. Alle elezioni successive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";

con la sentenza n. 32781/2018, la Suprema Corte di cassazione, a sezioni unite, ha statuito in merito alla questione della possibilità di computo dei mandati elettorali espletati antecedentemente l'entrata in vigore della legge n. 113 del 2017. Al riguardo le Sezioni Unite hanno stabilito che: "la norma a regime (art. 3, co. 3, secondo periodo) sia adeguatamente chiara nel senso di escludere la stessa eleggibilità di avvocati che abbiano espletato due mandati consecutivi, anche se sotto il regime dell'ordinamento della professione forense previgente alle riforme del 2012 (e, quanto alla disciplina elettorale, del 2017)". E che tale interpretazione "sia da estendere anche alle elezioni in sede di prima applicazione della legge 113/17";

a tal riguardo occorre rilevare come la nuova norma sull'ineleggibilità attribuisce, dunque, per il futuro, nuova rilevanza e considerazione, ora ostativa, a fatti passati, eretti a requisiti negativi od ostativi per l'accesso alle cariche elettive in ragione della considerazione di un loro sopravvenuto disvalore, conferendo, pertanto, ad un evento del passato una diversa rilevanza;

pertanto, poiché manca un'espressa disposizione transitoria che identifichi i mandati ostativi con esclusivamente con quelli espletati successivamente all'introduzione dei nuovi elementi ostativi, la conclusione, da parte degli ermellini, della necessaria rilevanza dei mandati pregressi è imposta dall'esigenza di dare immediata operatività alle condizioni di ineleggibilità;

rilevato che, a parere dell'interrogante:

appare, quindi, di tutta evidenza la necessità di un intervento normativo volto a chiarire che il regime di ineleggibilità, di cui al combinato disposto degli articoli 34 della legge n. 247 del 2012 e 3 della legge n. 113 del 2017, si applica solo con riferimento ai mandati consecutivi svolti a seguito di elezioni celebrate ai sensi della legge n. 247 del 2012 o in alternativa della legge n. 113 del 2017 e durati più di due anni;

tale intervento appare, inoltre, di assoluta urgenza dal momento che gli ordini circondariali hanno già avviato i procedimenti elettorali, volti al rinnovo delle compagini dei consigli dell'ordine e che è necessario che le ormai prossime elezioni si svolgano con regole chiare e senza incertezze interpretative su un tema, quello della eleggibilità, potenzialmente foriero di contenzioso elettorale, fatto che risulterebbe assai pregiudizievole per il corretto ed efficiente funzionamento delle istituzioni forensi, garanti, nell'interesse della collettività, di interessi di natura pubblicistica, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga di intraprendere le opportune iniziative al fine di chiarire in maniera certa e univoca la platea cui applicare le nuove disposizioni in materia d'ineleggibilità nei Consigli dell'ordine forense e, in particolare, quale computo debba ritenersi valido in sede di applicazione delle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 113 del 2017;

se, in particolare, non ritenga di farsi promotore di un'iniziativa legislativa in tempi celeri, al fine di introdurre una norma transitoria, che disponga l'applicazione delle nuove regole in materia di ineleggibilità dei consiglieri, locali o nazionali, dell'ordine forense solo a partire dalle prime elezioni dei Consigli dell'ordine forensi avvenute in osservanza delle disposizioni, di cui alla citata legge n. 247 del 2012.

(3-00485)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

**BINETTI** - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che da tre anni le associazioni di malati rari attendono la pubblicazione del nuovo piano nazionale per le malattie rare, essendo il precedente scaduto nel 2016;

considerato che per la piena attuazione dei LEA è necessario poter disporre del tariffario della specialistica ambulatoriale che per i malati rari rappresenta un elemento essenziale del loro PDTA;

preso atto che:

con la legge di bilancio per il 2019 (di cui alla legge n. 145 del 2018) il Governo ha tolto, per una parte dei farmaci orfani, l'indispensabile incentivo, che prevede l'esenzione dal pagamento del *payback*, per

trasferirne il beneficio sulle "Big Pharma", rinunciando peraltro alla discussione e alla votazione di un emendamento *ad hoc* presentato dall'interrogante attraverso il ricorso al maxi emendamento, su cui è stata posta la questione di fiducia, privando in tal modo il Parlamento della pienezza della potestà legislativa;

con il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, era stato introdotto il pagamento di un *payback*, per lo sfioramento del tetto della spesa ospedaliera, a carico delle aziende farmaceutiche in proporzione al superamento del *budget* loro assegnato da AIFA; un successivo intervento legislativo (legge n. 147 del 2013, legge di stabilità per il 2014), al fine di incentivare la ricerca e la produzione di farmaci per le malattie rare, aveva stabilito l'esenzione totale per tutti i farmaci orfani dall'applicazione del *payback* sulla spesa ospedaliera, compresi quelli la cui esclusività di mercato fosse venuta meno, e gli *orphan like*, ovvero quei farmaci con caratteristiche di farmaco orfano, approvati prima del regolamento (CE) n. 141/2000;

tale esclusione non incideva sul bilancio dello Stato, perché era stata pensata come contributo di solidarietà da parte delle multinazionali farmaceutiche più grandi per favorire le piccole e medie aziende *biotech* impegnate nella ricerca nel settore;

l'approvazione dell'emendamento dei relatori, 42.037, alla legge di bilancio per il 2019 ha soppresso tale incentivo per tutti i medicinali orfani, di cui è venuta meno l'esclusività di mercato, nonostante continuino a soddisfare pienamente i criteri previsti dal regolamento europeo, e tenuto conto che per quanto si riferisce agli *orphan like*, ciò comporta una penalizzazione per le aziende che operano in questo settore;

senza gli incentivi previsti a livello internazionale e nazionale, probabilmente molte malattie potrebbero non vedere mai un'opportunità di cura,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo possano fornire chiare e specifiche indicazioni in merito alla pubblicazione del nuovo piano delle malattie rare, al fine di soddisfare i bisogni dei malati di patologie rare, delle loro associazioni, dei centri di ricerca e di cura specializzati;

come intendano venire incontro alle esigenze di tali malati, anche sotto il profilo specifico della ricerca farmacologica, agevolando le piccole e medie aziende con opportuni incentivi, a invarianza di gettito per le casse dello Stato, a cominciare dalla revisione del pagamento del *payback* per lo sfondamento della spesa ospedaliera a carico delle aziende produttrici di medicinali orfani, la cui esclusività di mercato sia venuta meno, ma che continuano pienamente a soddisfare i criteri previsti dal regolamento europeo, e gli *orphan like*, ossia quei farmaci con caratteristiche di farmaco orfano, ma approvati prima del regolamento (CE) n. 141/2000.

(4-01061)

[IANNONE](#) - Al Ministro della salute. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il piano regionale di programmazione della rete ospedaliera redatto dalla Regione Campania ha generato indignazione per il mancato riconoscimento di DEA di 2° livello per l'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore (Salerno) e per la carenza cronica di personale, che ne impedisce il sereno funzionamento ed il pieno espletamento dei servizi;

l'Umberto I di Nocera Inferiore serve una vasta utenza, perché struttura sanitaria di riferimento dell'agro nocerino-sarnese, l'area più densamente popolata della provincia di Salerno, ma anche dell'area vesuviana a sud della provincia di Napoli;

malgrado le promesse fatte dal presidente De Luca, l'ospedale viene incredibilmente penalizzato da un piano che, pur comprendendo molte discutibili scelte, non poteva proprio mettere in discussione il riconoscimento del ruolo dell'Umberto I nel garantire il diritto alla salute delle popolazioni residenti;

cittadini, sindaci del comprensorio, professionalità mediche e paramediche, sigle sindacali e forze politiche sono tutti concordi nel sostenere che si è trattato di una grave decisione ai danni del territorio, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del grave fatto e se intenda adoperarsi per garantire il diritto alla salute di migliaia di cittadini della parte nord della provincia di Salerno;

se ritenga che la sanità campana vada commissariata, togliendo i poteri al presidente De Luca, che si

distingue a parere dell'interrogante solo per ripetuti casi di malasanità e per scelte dirigenziali e gestionali scriteriate e dettate da esigenze di clientela politica.

(4-01062)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il capostipite della famiglia Belmonte di Altavilla Silentina (Salerno) si chiama Umberto, detto "Celentano" e fu arrestato anni fa per traffico di droga nella Piana del Sele: era il 2011 quando scattò il *blitz* che lo portò in carcere insieme ad altre 18 persone;

la Procura distrettuale antimafia salernitana, diretta dal procuratore Franco Roberti, riteneva che esistesse un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti che si riforniva in Germania ed Olanda per poi approvvigionare il mercato della droga nel Salernitano, nel Reggino e nel Catanese con basi operative anche ad Eboli e Battipaglia;

per questo reato Umberto Belmonte fu condannato a circa tre anni con il rito del patteggiamento, condanna poi confermata in Cassazione;

in data 23 dicembre 2018 il quotidiano "Cronache del Salernitano" ha pubblicato un articolo con foto che ritrae la famiglia Belmonte in compagnia dell'attuale vice Presidente del Consiglio dei ministri, Luigi Di Maio; la foto in cui la famiglia Belmonte si immortala con Luigi Di Maio è del 2016, e fu scattata a Misano Adriatico (Rimini);

secondo alcune indiscrezioni riportate dallo stesso quotidiano, ci sarebbe almeno un'altra foto in cui i due sono ritratti, ma essendo il profilo "Facebook" di Belmonte bloccato, non è stato possibile verificare;

i rapporti soprattutto con il figlio, titolare di un servizio di *catering*, sarebbero molto buoni in quanto il Ministro sarebbe andato spesso alle gare della BMW, ospite dello stesso Mario Belmonte, che avrebbe curato, inoltre, sia la cena di raccolta fondi per Amatrice, sia, tramite Di Maio, per la festa di San Rocco a Pomigliano d'Arco, un pranzo per i poveri,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questi fatti e se risulti agli atti del Ministero dell'interno che vi sia stata la candidatura di un componente della famiglia Belmonte nelle scorse elezioni amministrative di Altavilla Silentina nella lista del Movimento 5 stelle.

(4-01063)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

lo Stir di Battipaglia ha rallentato le sue attività e si profila un problema dei rifiuti in provincia di Salerno per oltre un mese;

la causa è la manutenzione del termovalorizzatore di Acerra: i lavori di manutenzione già previsti a una linea del termovalorizzatore, infatti, costringeranno lo Stir ad accogliere solo il 50-60 per cento dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla provincia di Salerno;

nonostante l'intervento ad Acerra, che durerà circa 40 giorni, sia stato annunciato con grande anticipo, così come le conseguenze sullo Stir di Battipaglia, non tutti i Comuni hanno avuto il tempo e la possibilità di individuare soluzioni tampone per la percentuale di frazione indifferenziata che non sarà conferita allo Stir,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questi fatti e se ritenga che essi rappresentino l'ennesimo inaccettabile disagio causato ai cittadini, campani e salernitani, che pagano la Tari più alta d'Italia per avere un servizio di raccolta dei rifiuti da terzo mondo;

se sia intenzione del Governo assumere un'iniziativa politica per chiudere il ciclo dei rifiuti in Campania, riscontrata l'assoluta incapacità della Regione.

(4-01064)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

da giorni nell'area dei Monti Picentini (provincia di Salerno) si susseguono una serie di furti in abitazioni e depositi agricoli;

a denunciare i fatti accaduti sono gli stessi cittadini, che evidenziano un clima di terrore che porta al cambiamento anche delle abitudini quotidiane di vita;

da Giffoni Valle Piana a Prepezzano, passando per Castiglione dei Genovesi e soprattutto a San



Cipriano Picentino, si susseguono ormai in forma quasi cadenzata i furti in appartamenti e depositi agricoli;  
in tanti dicono di passare notti insonni nelle quali ogni minimo rumore si trasforma in panico;  
si verifica una sorta di coprifuoco, con anche giovanissimi che tornano a casa;  
è probabile che i malviventi siano costituiti in bande ben organizzate provenienti dall'est Europa;  
ultimamente i malviventi si stanno concentrando su furti di attrezzature agricole e derrate alimentari, mettendo così in ginocchio l'economia locale, già notevolmente in difficoltà,  
si chiese di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questi gravi fatti e se intenda intervenire dotando le forze dell'ordine di uomini e mezzi per affrontare una situazione insostenibile, al punto che una delle vittime dei citati furti ha deciso di rivolgersi al prefetto di Salerno per chiedere il ripristino della legalità.

(4-01065)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con il decreto fiscale 2019 (di cui al decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018) è stato confermato l'obbligo di fattura elettronica dal 1° gennaio 2019;

l'obbligo coinvolge circa 2,8 milioni di imprese, il 56 per cento delle partite Iva in Italia che, si stima, emetteranno fatture elettroniche per circa 3 miliardi di euro nel solo 2019;

l'obbligo introdotto dalla manovra vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio sia effettuata tra due operatori Iva (il cosiddetto B2B), sia nel caso in cui la cessione o prestazione sia effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (B2C);

fino al 31 dicembre 2018 era necessaria solo per le operazioni che coinvolgevano la pubblica amministrazione, ma ora il nuovo sistema digitale è diventato obbligatorio anche per i professionisti e le aziende;

ad oggi restano esonerati dall'obbligo solo imprese e lavoratori autonomi che rientrano nel "regime dei minimi" e i "piccoli produttori agricoli";

la e-fattura va redatta utilizzando un *computer*, un *tablet* o uno *smartphone*, un *software ad hoc* come quello gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, e deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il sistema di interscambio (SdI), una sorta di "postino digitale" che controlla che i dati (partita Iva e codice fiscale) di mittente e destinatario siano esistenti e "certifica" lo scambio;

il doppio scopo che si vorrebbe perseguire da una parte e? quello di semplificare, dall'altra si cerca di contrastare i furbetti del fisco;

per questo chi emette fattura ha bisogno di un "codice univoco", che permetta l'identificazione e in questo modo, pero?, chi ha il regime di contabilità semplificata non ha più l'obbligo di tenere i registri Iva;

per gli altri, i termini di accertamento fiscale vengono ridotti a 2 anni;

la novità anche per i consumatori consiste nel fatto che ai fini della validità della fattura, questa deve essere necessariamente predisposta ed emessa in formato elettronico "Xml";

in caso contrario, il fornitore sarà sanzionato e il cliente non potrà eventualmente detrarre l'Iva;

sarà fondamentale per i privati senza partita Iva assicurarsi che sulla fattura sia specificato il codice fiscale e il numero 0000000 nel campo destinato al codice univoco, perché finisca nel proprio "cassetto fiscale";

chi emetterà la fattura ad un privato, poi, avrà anche l'onere di stamparla in formato cartaceo e di recapitarla al cliente stesso;

tutto questo comporta, innanzitutto, la necessità di dotarsi di un *computer* o di un *tablet* o di uno *smartphone* che abbia un *software* che consenta la compilazione del *file* della fattura nel formato "Xml";

chi emette la fattura dovrà poi inviarla al destinatario tramite il sistema di interscambio che, per legge, e? il punto di passaggio obbligato per tutte le fatture elettroniche emesse verso la pubblica amministrazione e verso i privati;

solo dopo i controlli tecnici automatici, il sistema di interscambio provvede a recapitare il documento

alla pubblica amministrazione o al soggetto privato a cui e' indirizzato;  
il fardello burocratico della fatturazione elettronica farà chiudere migliaia di piccoli artigiani, commercianti, ristoratori, aziende agricole,  
si chiede di sapere se sia intenzione del Governo emanare un decreto che proroghi al 2022 l'entrata in vigore della fatturazione elettronica.

(4-01066)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 32781 del 19 dicembre 2018, hanno sancito la regola dell'ineleggibilità dei consiglieri avvocati che abbiano già svolto 2 mandati consecutivi, valida anche per coloro che hanno svolto il mandato elettivo antecedentemente alla legge n. 113 del 2017;

il principio è stato dettato in sintonia con le precedenti sentenze della Corte di cassazione riguardanti l'elezione dei sindaci, per i quali vi è una causa originaria di ineleggibilità, senza distinzione tra mandati svolti antecedentemente e successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 267 del 2000, a conferma dell'esigenza della tutela della libertà dell'elettorato sia attivo, che passivo;

la necessità del ricambio dei rappresentanti degli avvocati negli ordini forensi, così come il ricambio istituzionale, sempre più avvertito nella nostra società, è stato colto dalla Suprema Corte;

la *ratio* della sentenza è quella di "assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti all'esercizio delle funzioni di governo degli Ordini, favorendone l'avvicendamento nell'accesso agli organi di vertice, in modo tale da garantire la par condicio tra i candidati, suscettibile di essere alterata da rendite di posizione, nonché di evitare fenomeni di sclerotizzazione nelle relative compagini, potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza degli interessi degli iscritti e di vigilanza sul rispetto da parte degli stessi delle norme che disciplinano l'esercizio della professione, nonché sull'osservanza delle regole deontologiche";

il legislatore, nell'interpretazione data dalla Suprema Corte, ha voluto evitare il pericolo di una cristallizzazione di posizioni di potere e garantire che il sistema forense sia uniformato ai principi di più ampia partecipazione e *par condicio*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che, nonostante la citata sentenza, molti avvocati, che hanno già svolto il doppio mandato, si ripresentano alle elezioni di gennaio 2019 per il rinnovo del consiglio dell'ordine;

quali iniziative intenda realizzare per evitare un contenzioso elettorale che potrebbe comportare un ulteriore indebolimento della funzione dell'organismo forense, della sua indipendenza, nonché del decoro e dell'immagine.

(4-01067)

[BALBONI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

domenica 16 dicembre 2018, alcuni detenuti di origini maghrebina hanno messo in atto una rivolta all'interno del carcere di Ferrara, nel corso della quale sono stati dati alle fiamme suppellettili e materassi e fatte esplodere alcune bombole di gas utilizzate nelle celle per scaldare le vivande;

soltanto grazie al pronto e coraggioso intervento degli agenti del Corpo di Polizia penitenziaria la situazione è stata riportata sotto controllo, nonostante gravi danni a persone e cose;

purtroppo ben 18 agenti hanno subito ferite, più o meno gravi (come la lesione di un timpano), rimanendo infortunati;

la loro assenza per malattia ha messo in gravi difficoltà l'operatività degli agenti rimasti in servizio, già compromessa da tempo a causa dei vuoti di organico;

a causa di questa situazione tutti i permessi già programmati per le ferie delle festività natalizie sono stati annullati, con grave ulteriore disagio per il personale di custodia e per le famiglie;

quanto successo a Ferrara non è che uno dei tanti episodi che quasi quotidianamente si verificano nelle carceri italiane, troppo spesso ad opera di detenuti stranieri, che rappresentano ormai un terzo dell'intera popolazione carceraria (quasi 20.000 su circa 58.000),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti accaduti nel carcere di Ferrara e quali iniziative urgenti intenda adottare per garantire la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria che opera in situazioni sempre più precarie e pericolose nelle carceri italiane, per dare agli agenti più mezzi, dotandoli di *taser* e di altri mezzi di contenzione atti a tenere sotto controllo i detenuti più pericolosi, e per reintegrare i vuoti di organico ormai giunti a limiti insostenibili;

se non intenda attuare, più in generale, una profonda e urgente riflessione sull'intero sistema penitenziario italiano;

quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare per dare seguito all'annuncio fatto dal Governo fin dal suo insediamento, relativo all'impegno di trasferire nei Paesi di origine, a prescindere dal loro consenso, i detenuti stranieri, affinché scontino la pena nelle carceri patrie.

(4-01068)

[DE BERTOLDI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

a partire dal 1° gennaio 2019 sono disponibili sul mercato le nuove radiofrequenze per la tecnologia *wireless* di quinta generazione, cosiddetta 5G, che rappresenta una delle rivoluzioni tecnologiche attualmente più imponenti e avrà effetti e ripercussioni sulla vita e sulla salute di miliardi di persone, in quanto consentirà di connettere ad altissima velocità miliardi di dispositivi che oggi sono semplici elettrodomestici "passivi";

numerosi scienziati, medici e ricercatori internazionali hanno già lanciato moniti e appelli per contenere questa avanzata, in considerazione del fatto che mancano attualmente valutazioni preliminari dei possibili rischi per la salute delle popolazioni mondiali e dell'impatto che tali radiofrequenze potranno avere sull'ambiente, l'atmosfera e l'ecosistema;

secondo gli esperti, si prevede infatti la trasmissione in *wi-fi* dallo spazio attraverso droni in orbita e l'installazione di milioni di nuove miniantenne a microonde millimetriche, anche sui lampioni della luce (che andranno a sommarsi agli oltre 20.000 *wi-fi* pubblici e alle decine di migliaia di antenne per telefonia mobile 2G, 3G e 4G), determinando un'esposizione massiccia della popolazione all'inquinamento elettromagnetico ed un prevedibile innalzamento delle soglie limite per i valori di irradiazione;

si ricorda che nel 2011 lo IARC (International agency for research on cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili fattori cancerogeni per l'uomo e che, il 1° novembre 2018, il National toxicology program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali, nel quale è emersa la chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppano rari tumori delle cellule nervose del cuore, esistono anche alcune evidenze di tumori al cervello e alle ghiandole surrenali;

nel marzo 2018, inoltre, sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall'istituto "Ramazzini" di Bologna (Centro di ricerca sul cancro "Cesare Maltoni") che ha considerato le esposizioni alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National toxicologic program, riscontrando gli stessi tipi di tumore;

ancora, quasi 200 scienziati indipendenti, guidati dal professor Lennart Hardell, hanno sottoscritto l'appello per l'introduzione di una moratoria del 5G e un appello internazionale ha già raccolto le adesioni di ricercatori, cittadini e organizzazioni di 96 Paesi, mettendo a disposizione una bibliografia ricchissima, che attesta numerosi rischi biologici da "*elettrosmog*";

in Italia, una petizione ha già raccolto migliaia di firme, ed inoltre l'associazione ISDE Medici per l'ambiente ha chiesto al Governo "un piano di monitoraggio dei possibili effetti sanitari e una moratoria per l'esecuzione delle sperimentazioni 5G su tutto il territorio nazionale, sino a quando non sia adeguatamente pianificato un coinvolgimento attivo degli enti pubblici deputati al controllo ambientale e sanitario";

tali osservazioni, a parere dell'interrogante, destano forte preoccupazione in relazione ai possibili effetti altamente gravi e pericolosi per la tutela della salute della popolazione nazionale e anche mondiale, nonché sull'impatto che le onde elettromagnetiche della connessione di quinta generazione possono avere sull'intero ecosistema ambientale;

la necessità di una moratoria, al fine di approfondire nel migliore dei modi gli effetti derivanti dall'introduzione di tale nuova tecnologia, risulta pertanto, a giudizio dell'interrogante, urgente ed indispensabile, per evitare ogni possibile rischio per la salute degli individui, anche in relazione ad eventuali *cyber*attacchi sulle future reti mobili, le quali conteranno informazioni personali e dati sensibili,

si chiede di sapere:

quali valutazioni i Ministri in indirizzo intendano esprimere con riferimento a quanto esposto;

se non convengano sulla necessità di prevedere in tempi rapidi una moratoria, in applicazione del principio di precauzione, volta a sospendere l'introduzione della nuova tecnologia 5G, fino a quando ulteriori e specifici approfondimenti epidemiologici a livello nazionale sui campi elettromagnetici potranno escludere in maniera inequivocabile ogni possibile danno alla salute degli individui;

quali iniziative di tipo normativo intendano introdurre, al fine di sospendere in via precauzionale l'introduzione della tecnologia *wireless* di quinta generazione, i cui effetti nel complesso con ogni probabilità risultano ancora sconosciuti e rischiosi per la collettività.

(4-01069)

[BINETTI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute.* - Premesso che:

in Italia esistono due diversi ordinamenti universitari afferenti a due diverse figure professionali: l'educatore professionale socio-sanitario e l'educatore socio-educativo con competenze in parte analoghe, ma anche con specifiche differenze;

con i commi 594-601 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), si è intervenuto sulle due figure degli educatori, riconoscendo giuridicamente il doppio binario formativo (educatore professionale socio-sanitario e educatore professionale socio-pedagogico) con scelte che affrontano solo alcune delle storiche problematiche e che presentano importanti criticità interpretative; la figura dell'educatore socio-sanitario rientra tra le professioni sanitarie, richiede una laurea triennale abilitante che afferisce alla facoltà di Medicina ed è caratterizzata da una rigorosa selezione e prevede 1.500 ore di tirocinio secondo la normativa europea, mentre la laurea dell'educatore pedagogico, anch'essa triennale, non ha carattere abilitante e non prevede un tirocinio strutturato nelle specifiche aree di tipo socio-sanitario-assistenziale;

il corso di laurea triennale in Educazione professionale, promosso dalla facoltà di Medicina e chirurgia, fornisce le conoscenze per programmare, gestire e verificare interventi educativi mirati alla promozione della salute e allo sviluppo delle potenzialità di soggetti in difficoltà, per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare progetti educativi integrati all'interno di servizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie riabilitative e socio-educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti, con il coinvolgimento dei soggetti interessati e delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività; ogni anno sono circa 650 iscritti su 15 sedi universitarie e l'82 per cento di loro trova lavoro entro un anno dalla laurea;

il corso di laurea triennale L19 in Scienze dell'educazione e della formazione è finalizzato all'acquisizione di conoscenze fondamentali e di competenze metodologiche inerenti ai saperi pedagogici e metodologico-didattici e fornisce conoscenze teoriche e competenze metodologiche riferite alla dimensione dell'insegnamento e apprendimento, nelle diverse fasi evolutive dell'individuo, anche in relazione all'integrazione dei disabili;

mentre gli iscritti ai corsi di laurea per educatore socio-sanitario sono fissati in base ad una specifica programmazione nazionale che coinvolge Ministero della salute, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Conferenza Stato-Regioni, per cui appare calibrato anche sulle esigenze specifiche del mercato del lavoro, risulta molto difficile sapere quanti siano gli iscritti al corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione, sia pure con le distinte denominazioni che questo corso di laurea assume nelle diverse università;

nonostante la diversità dei due *iter* formativi e la specificità di alcuni ambiti di competenza, restano alcune aree in cui le rispettive competenze si sovrappongono, creando in alcuni casi vere e proprie competizioni nel campo professionale;

la duplicità delle figure professionali ha creato infatti molti disagi ai professionisti, oltre che al servizio pubblico, ponendo il problema di un'eventuale riunificazione, come più volte sollecitato dalle Regioni e dai principali sindacati, secondo i quali le stime più attendibili, riconducibili a entrambi i profili oggi riconosciuti, ammonterebbero a oltre 75.000 persone, impiegate con qualifiche, inquadramenti e livelli salariali differenti, a seconda dei contratti nazionali di lavoro applicati;

il problema è reso ancor più complesso dalla presenza di operatori che hanno conseguito la qualifica di educatori, senza possedere una laurea maturata né in ambito sanitario né in ambito pedagogico, dopo aver frequentato corsi regionali e di altro genere, di durata molto più breve, a volte di pochissimi mesi, con approfondimenti di tipo settoriale, che non consentono flessibilità professionale;

un emendamento al disegno di legge di bilancio per il 2019 proponeva che i diplomi e gli attestati, previsti nei decreti di equipollenza (27 luglio 2000 e 22 giugno 2016), ottenuti nei corsi regionali specifici indipendentemente dall'anno di conseguimento, siano dichiarati equipollenti al diploma di educatore professionale, oggi laurea SNT2. Allo stesso tempo, al quadro sopra delineato si è aggiunta l'incontrollata attivazione di corsi di formazione professionali, diversi a seconda dell'ambito regionale o territoriale di riferimento, che hanno diplomato lavoratrici e lavoratori con qualifiche molto diverse ma con l'obiettivo di rispondere ai fabbisogni di educatori nei vari servizi pubblici, sia quelli erogati direttamente dalle aziende e enti pubblici, sia quelli erogati da aziende e imprese private, in appalto o in accreditamento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano quantificare il numero di persone e le condizioni alle quali si intende riconoscere l'equipollenza del titolo di educatore professionale socio-sanitario;

se non ritengano di aprire una seria e approfondita discussione per valutare la possibilità di riunificare le professioni educative, arrivando a definire una professione polivalente in questi ambiti ed evitando ogni tipo di ricaduta occupazionale negativa derivante da queste problematiche;

nell'evenienza di una riunificazione delle professioni, se il Ministro dell'istruzione non ritenga di specificare quale titolo di studio e quale *curriculum* formativo diverrebbero punto di riferimento per la formazione degli educatori in ambiti così delicati e così eterogenei.

(4-01070)

[PUGLIA](#), [CASTELLONE](#), [DONNO](#), [PELLEGRINI Marco](#), [LANZI](#), [ANASTASI](#), [GIANNUZZI](#), [RICCARDI](#), [GRANATO](#), [ABATE](#), [VANIN](#), [PACIFICO](#), [LANNUTTI](#), [COLTORTI](#), [VACCARO](#), [PISANI Giuseppe](#), [MAUTONE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

è giunta agli interroganti una segnalazione di cittadini che lamentano il verificarsi di episodi di palese ingiustizia presso gli uffici del collocamento obbligatorio della provincia di Napoli, sito a Napoli in via Nuova Poggioreale, 44 a;

la vicenda riguarda la tutela riservata agli orfani ed equiparati di guerra alla collocazione obbligatoria ad un posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, che recita: "In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui *status* è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione";

in particolare, risulterebbe che gli appartenenti alle categorie protette citate, seppur con circa 25 anni di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, occupando di conseguenza i primi posti della graduatoria, presso il centro per l'impiego, non avrebbero diritto alla collocazione lavorativa perché vigerebbe una graduatoria, che avrebbe precedenza rispetto ad ogni altra categoria protetta, di cui

fanno parte le vittime del terrorismo e in cui sono state inserite anche le vittime del lavoro e le vittime del dovere;

pertanto all'atto di una chiamata numerica da parte di enti pubblici e privati il servizio preposto attinge alla graduatoria formata con gli iscritti in qualità di orfani di vittime del terrorismo e di orfani di caduti sul lavoro, di fatto escludendo gli orfani equiparati di guerra e altri appartenenti alle categorie previste dal suddetto art. 18;

inoltre risulta agli interroganti che:

la doppia graduatoria vigerebbe solo per quanto riguarda Napoli e i responsabili degli uffici del collocamento obbligatorio di riferimento sarebbero stati più volte indagati dalla Procura della Repubblica;

a tutt'oggi le graduatorie sarebbero aggiornate al 31 dicembre 2010;

le assunzioni effettuate negli ultimi anni rappresentano un numero esiguo con 30 reclutamenti; considerato che:

successivamente all'approvazione della legge n. 68 del 1999, veniva emanato il decreto attuativo del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000, il quale all'articolo 9, commi 3 e 4, espressamente recita: "3. Ai fini della definizione da parte delle regioni, dell'attribuzione dei punteggi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, le regioni medesime, a norma di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 68 del 1999, tengono conto, prioritariamente, dei seguenti criteri generali: a) anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio; b) condizione economica; c) carico familiare; d) difficoltà di locomozione nel territorio. 4. Le regioni, in base alle singole esigenze locali, possono individuare ulteriori criteri rispetto a quelli di cui al comma 1";

inoltre, l'articolo 3, comma 123, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha previsto l'equiparazione della categoria degli orfani o, in alternativa, del coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, a quella delle vittime del terrorismo, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, prevedendo ai fini del collocamento obbligatorio, un diritto di precedenza con preferenza a parità di titoli, per i soggetti indicati rispetto ad ogni altra categoria, introducendo riserve di posti per l'assunzione ad ogni livello e qualifica anche a favore di coloro che svolgono già un'attività lavorativa;

in Italia, quindi, dopo un costante processo evolutivo della normativa sul lavoro, attualmente le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro sono tutelati principalmente dall'articolo 18 della legge n. 68 del 1999 e successivamente sono stati equiparati, nel 2007, quanto alla loro tutela, alle vittime del terrorismo, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative di competenza intenda assumere affinché venga controllato se dai LOG (registri sequenziali, di solito per ordine temporale, nei quali vengono segnate delle azioni svolte dal programma o dal sistema operativo) del *software* di gestione delle graduatorie si evincano delle manomissioni, che abbiano comportato un ritardo nello scorrimento delle stesse;

se i lavoratori della categoria protetta di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge n. 68 del 1999 siano collocati nel mondo del lavoro in subordine rispetto a quelli appartenenti alle categorie di persone vittime del terrorismo, ed in particolare se risulti che nella provincia di Napoli sia vigente la doppia graduatoria.

(4-01071)

[MAGORNO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti.* -

(4-01072)

(Già 3-00376)

[AIMI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

recentemente le cronache nazionali e internazionali hanno reso nota la vicenda di Rahaf Mohammed al-Qunun, diciottenne saudita fuggita dal suo Paese, dopo aver abiurato la religione islamica e poiché temeva per la sua vita;

la diciottenne ha condiviso e sta tuttora condividendo la sua storia sui *social network*: ha raccontato di non poter, né lavorare, né studiare nel suo Paese e di voler essere libera di studiare e decidere del suo futuro;

la ragazza si era barricata in una camera di albergo all'aeroporto di Bangkok, dove aveva fatto scalo dopo essersi imbarcata per l'Australia di nascosto durante un viaggio con la famiglia in Kuwait. All'aeroporto di Bangkok alcuni funzionari le avevano sequestrato il passaporto, poiché priva di visto d'ingresso per la Thailandia;

nelle ultime ore, la Polizia thailandese ha assicurato che non permetterà il rimpatrio della diciottenne contro la sua volontà. Il caso della giovane sarà inoltre esaminato dall'ufficio rifugiati dell'Onu;

la vicenda è seguita in questi giorni anche dalla dottoressa Margherita Saltini, Segretario generale del DEMYC, l'organizzazione dei giovani appartenenti al Consiglio d'Europa, che ha richiesto una chiara presa di posizione per la soluzione di questo delicato problema;

la vicenda della giovane è simile a quella di tante altre donne saudite, che non possono decidere del proprio destino. Dare tutela e protezione a lei, farle sentire la vicinanza dell'Italia, significa riaffermare con convinzione, al di sopra di ogni altra cosa, l'inviolabilità dei diritti umani e i principi democratici, che animano il nostro Paese attraverso la Carta Costituzionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se stia monitorando la vicenda e se intenda attivarsi per garantire rifugio e asilo nel nostro Paese alla 18enne Rahaf Mohammed al-Qunun.

(4-01073)

[DE BONIS](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

nel 2018, nel mese di marzo, la Regione Puglia è stata colpita da eventi climatici straordinari, tanto da causare le gelate degli oliveti;

tale evento ha danneggiato circa 90.000 ettari nelle aree ubicate nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;

nel 2018, pertanto, la maggior parte degli ettari olivicoli non ha prodotto alcunché, con conseguenze disastrose dal punto di vista economico e socio-occupazionale;

dagli organi di stampa si apprende che la Regione Puglia non rientrerebbe nel decreto firmato dal Ministro in indirizzo per ripartire, tra le regioni interessate, le disponibilità 2018 del Fondo di solidarietà nazionale alle aziende colpite da eventi calamitosi;

considerato che l'impianto normativo vigente detta una procedura *ad hoc* finalizzata al conseguimento della dichiarazione dello stato di calamità, con i relativi effetti di legge,

si chiede di sapere:

se la Regione Puglia abbia regolarmente avviato l'*iter* di riconoscimento dello stato di calamità;

se il Ministro in indirizzo intenda provvedere a porre in essere misure urgenti a tutela del settore agroalimentare pugliese.

(4-01074)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-00479, della senatrice L'Abbate ed altri.

